



Confederazione italiana agricoltori



**Guida
ai marchi
DOP, IGP
ed STG**





Confederazione italiana agricoltori



Guida
ai marchi
DOP, IGP
ed STG

*A cura di Pietro Nicolai, Area produzioni e mercato
Ufficio produzioni di qualità e sicurezza alimentare della Cia*

PRESENTAZIONE

O rmai l'Italia ha la leadership in Europa per i prodotti a denominazione d'origine. Dop (Denominazione d'origine protetta), Igp (Indicazione geografica protetta) e Stg (Specialità tradizionale garantita) occupano una parte importante dell'agroalimentare del nostro Paese, a cui viene attribuito un giro d'affari di 9 miliardi di euro, circa il 10 per cento della produzione ai prezzi di base dell'agricoltura nazionale.

Sono prodotti che rappresentano la punta di diamante, in termini di qualità, nel panorama agroalimentare europeo. Per l'Italia queste produzioni non hanno solo un cospicuo peso economico, ma sono anche una parte rilevante della nostra cultura, del nostro saper fare, dei valori legati al territorio, e spesso anche dei nostri paesaggi. Salvaguardare e valorizzare queste nostre produzioni è, quindi, un fatto di vitale importanza non solo economica e non solo per l'agricoltura.

D'altronde, i produttori agricoli sanno che la qualità è la loro principale strategia per dare un senso forte alla propria attività imprenditoriale, per rispondere ai bisogni ed alle attese dei cittadini, che chiedono qualità e sicurezza alimentare, ed essere competitivi sul mercato.

Insomma, i prodotti a denominazione protetta sono una realtà di grande valore verso la quale la Confederazione italiana agricoltori si è sempre impegnata con grandissima attenzione e con iniziative ai vari livelli proprio per una loro migliore e più efficace difesa.

E questa pubblicazione, curata dalla nostra Organizzazione, risponde alla logica di un'ulteriore valorizzazione di tali prodotti. Valorizzazione che si concretizza in un vademecum attraverso il quale si vuole indirizzare l'imprenditore agricolo a muoversi con efficacia all'interno del "pianeta" delle denominazioni d'origine, a cominciare da tutte quelle azioni che servono per ottenere il riconoscimento di un prodotto.

La nostra Confederazione vuole, dunque, continuare a fornire un prezioso contributo teso a dare impulso alla qualità e alla tipicità legata al territorio dell'agricoltura italiana.

Giuseppe Politi

SOMMARIO

Introduzione	7
1/Denominazioni di origine protette e Indicazioni geografiche protette	8
1.1 Definizioni	8
1.2 Casi in cui le denominazioni non possono essere registrate	9
1.3 Il disciplinare di produzione	10
1.4 Il documento unico	15
1.5 Procedura di registrazione	15
1.6 Registrazione di Igp e Dop riguardanti Paesi terzi	20
1.7 Effetti giuridici della registrazione	21
1.8 Le normative nazionali	23
2/Specialità tradizionali garantite	27
3/Appendice	30
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006	32
Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006	47
Articolo 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526	59
Decreto Ministeriale del 12 aprile 2000	63
Decreto Ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000	65
Decreto Ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000	68
Decreto Ministeriale del 4 maggio 2005	71
Decreto Ministeriale del 4 maggio 2005	73
Circolare Ministeriale n. 4 del 28 giugno 2000	75
Decreto Ministeriale n. 410 del 12 settembre 2000	79
Decreto Ministeriale del 27 agosto 2004	81
Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297	86
Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2005	93
Articolo 15 (Altri accordi del sistema agroalimentare) del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102	96
Articolo 1-quater (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta) della Legge 11 novembre 2005, n. 231	97

INTRODUZIONE

I regolamenti sulla protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, sono parte integrante delle politiche europee per la qualità agroalimentare. L'Europa è conosciuta per la varietà delle sue attività e dei suoi prodotti agricoli ed alimentari, che sono il risultato dell'ambiente naturale e di tecniche agricole messe a punto nel corso di secoli. La gastronomia, i cibi e le bevande prodotti in Europa hanno un ruolo fondamentale nella definizione dell'identità culturale delle popolazioni e delle regioni europee: l'elevata qualità è il principale punto di forza dell'agricoltura comunitaria. Le caratteristiche e la qualità eccezionali di alcuni prodotti sono dovute al particolare luogo di produzione e ai metodi utilizzati per produrli: elementi verso i quali i consumatori mostrano un interesse crescente. Questo ha portato l'Unione Europea, all'inizio degli anni '90, ad emanare due normative, il Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione dell'indicazione geografica e della denominazione d'origine per i prodotti agricoli ed alimentari, e il Regolamento (CEE) n. 2082/92, relativo all'attestazione di specificità per i prodotti agricoli ed alimentari, che hanno permesso, in questi anni, di sviluppare rispettivamente i marchi delle Dop ed Igp, che si applicano a prodotti agricoli o alimenti fortemente legati ad una regione o a un luogo specifico, ed il marchio Stg, che invece si usa con prodotti con particolari caratteristiche, fatti con ingredienti o secondo metodi tradizionali. La tutela di queste indicazioni di qualità aveva lo scopo di offrire ai consumatori garanzie sull'origine ed i metodi di produzione, di trasmettere messaggi commerciali efficaci su prodotti ad alto valore aggiunto e di sostenere le aziende che producono prodotti di qualità proteggendoli dalle imitazioni sleali. Nel caso delle Dop ed Igp questi scopi sono stati raggiunti, in quanto, in questi anni, le denominazioni che hanno richiesto ed ottenuto la protezione comunitaria sono state oltre 700, ed il loro numero è in continua crescita. Recentemente poi sono stati varati due nuovi regolamenti, il n. 510/2006 sulle Dop ed Igp ed il 509/2006 sulle Stg, che hanno sostituito i precedenti, per cui quando nel testo si parlerà genericamente di regolamenti, ci si riferirà a questi ultimi. La sostituzione si è resa necessaria innanzitutto per rendere più agevole l'accesso al sistema di protezione delle indicazioni geografiche ai produttori di paesi terzi, come richiesto dall'Omc (Organizzazione mondiale del commercio) e quindi anche per rendere più funzionale il sistema organizzativo legato a questi prodotti. Questo manuale è rivolto in primo luogo ai produttori ed ai tecnici, con lo scopo di aiutarli a comprendere meglio il valore dei marchi europei di qualità ed il funzionamento del sistema organizzativo ad essi associato, ed aiutarli, nell'eventualità, a presentare correttamente una domanda per la registrazione di una denominazione nell'albo comunitario; riteniamo comunque che la sua consultazione possa essere di effettivo interesse per chiunque voglia informarsi o approfondire argomenti legati al sistema delle Dop, Igp ed Stg. La materia, anche dal punto di vista meramente normativo, è in continua evoluzione, per cui consideriamo questo manuale come un testo "aperto", che verrà, all'occorrenza, aggiornato ed integrato.

1 Denominazioni di origine protette e Indicazioni geografiche protette

1.1 DEFINIZIONI

Denominazione di origine protetta

La denominazione di origine protetta (Dop) è destinata a prodotti strettamente associati alla specifica area della quale portano il nome. Tali prodotti devono rispondere a due condizioni:

- le qualità, ovvero le caratteristiche del prodotto, devono essenzialmente, od esclusivamente, provenire dalle specificità ambientali del suo luogo d'origine; le specificità ambientali sono definite dalle caratteristiche umane e naturali, quali clima, qualità del suolo, e conoscenze ascrivibili alle popolazioni locali;
- produzione, trasformazione ed elaborazione, debbono svolgersi nell'area geografica determinata di cui il prodotto porta il nome.

Deve, quindi, verificarsi un collegamento strettissimo ed oggettivo tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.

Talune denominazioni geografiche possono essere registrate come denominazioni di origine protetta anche se le materie prime utilizzate provengono da un'area geografica più vasta o differente da quella di trasformazione, purché:

- la zona di produzione delle materie prime sia delimitata;
- sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime, ed esista un regime di controllo che garantisca l'osservanza di tali condizioni.

A tale proposito però il regolamento prevede che tali designazioni devono essere state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004.

Indicazione geografica protetta

Anche l'indicazione geografica protetta (Igp) designa prodotti collegati ad una regione della quale portano il nome; in questo caso il collegamento è di natura diversa da quello che si stabilisce tra prodotti Dop e loro area di origine. Affinché un prodotto possa essere eleggibile all'utilizzo della indica-

zione di origine geografica, deve corrispondere a due condizioni:

- deve esser stato prodotto all'interno dell'area geografica della quale porta il nome. A differenza della Dop però, qui è sufficiente che almeno una tra le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione sia stata realizzata nell'area definita;

- deve, inoltre, manifestarsi un collegamento tra il prodotto e l'area che gli conferisce la denominazione. Tuttavia, quest'ultimo aspetto non deve intendersi indispensabile od esclusivo, come nel caso della denominazione di origine protetta, consentendosi un più flessibile collegamento oggettivo. È sufficiente che all'origine geografica sia attribuibile una specifica qualità, reputazione od altra caratteristica.

In base alle norme sull'indicazione geografica protetta, il nesso può consistere semplicemente nella reputazione attribuibile al prodotto, se esso l'ha maturata in forza della sua origine geografica. In questo caso, le reali caratteristiche del prodotto non sono fattori determinanti ai fini della registrazione; per la denominazione del prodotto è sufficiente che, al momento della presentazione della richiesta, esso goda di una specifica reputazione fondata sulla sua origine geografica.

I produttori, in base alle caratteristiche dei propri prodotti, decidono se avanzare richiesta di Dop o Igp.

1.2 CASI IN CUI LE DENOMINAZIONI NON POSSONO ESSERE REGistrate

Vi sono dei casi, previsti dalla normativa, in cui le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non possono essere registrate.

Questo avviene innanzitutto con le denominazioni divenute generiche. Il regolamento definisce come generica quella denominazione che, pur collegata col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità.

Altro caso di esclusione dalla registrazione si verifica quando una denominazione sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e pertanto possa indurre in errore il consumatore circa la vera origine del prodotto.

Nel caso invece di omonimia, anche solo parziale, con una denominazione già registrata come Dop o Igp, la registrazione di una denominazione deve tenere conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione nei consumatori. In particolare essa non è registrata quando induca erroneamente il consumatore a pensare che il prodotto sia originario di un altro territorio, oppure quando essa non sia sufficientemente differenziata da quella registrata in precedenza.

Infine una causa di non registrazione di una denominazione è quando essa si agevoli celandosi dietro la reputazione e la notorietà di un marchio, nonché usufruendo della pregressa utilizzazione di questo sul mercato; in tale eventualità, infatti, la registrazione rischierebbe di fuorviare i consumatori rispetto alla reale identità del prodotto.

1.3 IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

L'art. 4 del regolamento 510/2006 al primo comma prevede che “per beneficiare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare”.

Il disciplinare ha lo scopo di fornire una guida alla produzione che definisca con chiarezza tutti i passaggi del processo produttivo, ponendo limiti e stabilendo prescrizioni, procedure e metodi oggettivi, facilmente attuabili e controllabili.

Il disciplinare deve essere redatto in modo tale che un organismo indipendente possa certificare, sulla base di controlli analitici e di routine, l'applicazione corretta delle norme e delle procedure e quindi garantire i parametri di qualità del prodotto ottenuto.

I produttori sono liberi di formulare per il prodotto le indicazioni che più credono opportune; si fa loro unico obbligo che esse assolvano i requisiti richiesti per la registrazione.

Una volta formulate, dette indicazioni saranno naturalmente vincolanti e punto di riferimento per le ispezioni. Solamente i prodotti che rispetteranno le indicazioni stabilite sono candidabili alla commercializzazione in regime di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta. Inoltre, qualora lo svilupparsi delle conoscenze tecniche e scientifiche lo rendano opportuno, o nel caso in cui si determini una ridefinizione dell'area geografica, il disciplinare può essere conseguentemente modificato, con una procedura che verrà successivamente descritta.

Il disciplinare è un elemento della più grande importanza per il produttore: varrà sempre la pena, perciò, fare ogni sforzo possibile nella definizione delle sue specificazioni, in modo tale da assicurare da una parte che siano adeguatamente precise e dettagliate, tali da prevenire efficacemente l'uso scorretto del nome registrato, dall'altra parte però che non siano eccessive o ridondanti, specialmente per evitare i rischi, per i produttori, di non riuscire ad ottenere un prodotto conforme e di evitare che i controlli siano poi troppo elaborati ed onerosi.

Il regolamento indica nel dettaglio gli elementi che il disciplinare deve comprendere.

Nome

Il nome del prodotto agricolo o alimentare deve comprendere la denominazione di origine o l'indicazione geografica, cioè il nome della regione, di uno specifico luogo, o, in casi eccezionali, di una nazione (in linea di principio, il nome di una nazione non può essere registrato; potrebbe rendersi possibile solo quando il territorio nazionale preso in considerazione presenti caratteristiche omogenee rispetto a quei fattori che conferiscono particolari specificità al prodotto).

In deroga a questa indicazione generale, la normativa prevede che sia per le Dop che per le Igp si può ricorrere ad un nome tradizionale, non necessariamente geografico, che indichi un prodotto dell'agricoltura o un alimento che trae origine da una specifica regione o da una definita area geografica.

Si tengano presenti inoltre, a proposito del nome, i casi, già menzionati, in cui una denominazione non può essere registrata.

Il nome geografico può riferirsi ad un comune, una provincia o una regione, ma anche ad una zona

non amministrativa che sia però ben delimitata e di uso comune (es “Daunia”, “Brianza”, “Garfagnana”). Esso può eventualmente essere presentato anche come aggettivo (es. “pugliese”, “vicentina”). Lo stesso nome geografico può essere utilizzato per prodotti diversi. Il nome geografico deve inoltre corrispondere il più possibile all’area di produzione del prodotto, anche se non è necessariamente richiesta la coincidenza geografica esatta.

Una denominazione può infine raggruppare differenti tipologie di uno stesso prodotto. Le menzioni che specificano la tipologia di prodotto possono poi essere inserite in etichetta.

Descrizione del prodotto

Il regolamento prevede che la descrizione del prodotto includa “l’indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare”.

Il significato di questa sezione è quello di anticipare la specificità del prodotto. Infatti la specificità consente l’oggettiva differenziazione di un prodotto dagli altri della stessa categoria attraverso le caratteristiche conferitegli dalla sua origine. La descrizione è l’elemento essenziale che consente ai produttori di meglio rispettare le specifiche caratteristiche del prodotto, ma istituisce pure un punto di riferimento per i controlli: per questo motivo le informazioni dovranno essere riportate in maniera chiara e sintetica, limitandosi a quelle veramente caratterizzanti il prodotto, ed evitando quindi di rendere obbligatori troppi requisiti, al fine di evitare, come si è precedentemente evidenziato, sia il rischio che i produttori non riescano ad ottenere un prodotto conforme, sia di evitare che i controlli siano poi troppo elaborati ed onerosi.

La descrizione deve includere le materie prime da usare e, lì dove sia opportuno, fornire le informazioni su specie, razza, varietà, nonché su caratteristiche come ad esempio forma, colore, peso, contenuto minimo di grasso, massimo contenuto acquoso, tipo di batteri presenti, colore, sapore, aroma, odore, ecc.

È importante pure indicare in che modo il prodotto si presenta. La denominazione protetta, per esempio, potrebbe essere riservata al prodotto fresco o integro. Se al nome è consentito designare il prodotto in uno stadio successivo, per esempio, dopo che è stato tagliato, affettato, grattugiato e/o impacchettato, ciò dovrà essere indicato come per ogni altra specifica indicazione richiesta. Ciò metterà in grado il richiedente di determinare a quale punto (o fino a quale punto) del processo di trasformazione il prodotto continua ad esibire le caratteristiche proprie ascrivibili a quel nome.

Nel caso in cui il soggetto promotore ritenga opportuno differenziare, all’interno della denominazione, più tipologie di prodotto, è necessario evidenziare le caratteristiche e gli elementi specifici di tali tipologie.

Zona geografica

Questa rappresenta l’area all’interno della quale viene ottenuto il prodotto: come già detto, nel caso delle Dop tutte le fasi avvengono nella zona delimitata, mentre per le Igp basta una sola fase

(generalmente l'ultima).

La delimitazione dell'area geografica tipica, da inserire nel disciplinare, deve essere definita sulla base di valutazioni che tengano in considerazione non solo l'individuazione della zona tradizionale di produzione e trasformazione del prodotto e l'omogeneità delle condizioni ambientali e territoriali che condizionano la peculiarità del prodotto stesso, ma anche valutazioni economiche sulla potenzialità produttiva dell'area individuata, al fine di evitare che un numero troppo ristretto di produttori e scarsi quantitativi di prodotto rendano poi eccessivi i costi delle attività consorziali e di controllo. I confini dell'area sono determinati tenendo presenti i fattori naturali o umani che conferiscono al prodotto finale le sue particolari caratteristiche (vedi più avanti la sezione "legame con il territorio"). A seconda dell'uniformità delle condizioni pedo-climatiche della zona, la delimitazione può essere fatta inserendo interi comuni o province oppure definendo minuziosamente i confini geografici; tuttavia, a meno che non vi siano fondati motivi per fare diversamente, risulta molto più semplice, anche per l'effettuazione dei controlli, definire l'area con i confini amministrativi dei comuni o delle province.

In questa sezione sono contemplati eventuali documenti di supporto, come carte geografiche, o altri documenti utili a supportare la delimitazione dell'area geografica.

Prova dell'origine

Questa sezione si occupa delle evidenze relative all'origine del prodotto agricolo o alimentare nell'area geografica dichiarata. Ciò è collegato al concetto di "tracciabilità" del prodotto, vale a dire, la possibilità di seguirne il suo percorso a partire dalla materia prima fino alla sua destinazione finale. La descrizione che viene fatta in questa sezione deve includere le misure adottate per assicurare tale tracciabilità: per esempio il mantenimento di appositi elenchi o registri e gli specifici controlli. A corredo di ciò possono inoltre essere utilmente esibiti documenti illustrativi quali diagrammi di flusso o tavole che mostrino tutte le fasi del processo ed i punti di controllo.

Metodo di produzione

La metodologia produttiva cui si fa riferimento in questa sezione deve essere riportata in modo tanto chiaro da consentire a chiunque si trovi nella medesima area geografica, di intraprendere la stessa produzione sulla base delle informazioni fornite dal disciplinare.

La descrizione del metodo di produzione ovviamente differisce a seconda del tipo di prodotto: così ad esempio per un prodotto vegetale si specificheranno le varietà, i portainnesti, il numero di piante per ettaro, le date di semina e di raccolta, i metodi di raccolta, stoccaggio, ecc. a seconda che si tratti di una coltura erbacea o arborea; per un animale la razza, il metodo di allevamento, l'alimentazione, l'età di macellazione, la classificazione delle carcasse, ecc.; per un prodotto trasformato si specificheranno le materie prime e le loro caratteristiche, ed i processi di preparazione, trasformazione ed elaborazione richiesti.

Se gli interventi operati sul prodotto, come ad esempio il grattugiamento, l'affettamento e/o la stes-

sa operazione di packaging devono essere garantiti nell'area geografica data, tale disposizione deve essere adeguatamente giustificata in modo tale da evidenziarne la necessità e l'adeguatezza rispetto all'obiettivo prefisso di tutela della denominazione in termini di salvaguardia della qualità e dell'autenticità del prodotto.

Legame con il territorio

Il chiarimento della relazione con il luogo di provenienza, costituisce l'elemento più importante delle specifiche del prodotto in rapporto alla registrazione come Dop o Igp. La relazione con il luogo deve fornire una spiegazione delle ragioni che legano il dato prodotto ad una certa area e non ad un'altra; vale a dire, fino a che punto le caratteristiche della regione nella quale viene prodotto hanno influenza sul prodotto finale.

Sia nel caso di Dop che di Igp, la dimostrazione che l'area geografica sia specializzata in una determinata produzione, non costituisce giustificazione sufficiente alla "relazione con il luogo". In tutti i casi, andrebbero enfatizzati gli effetti sulla qualità del prodotto derivanti dalle condizioni ambientali o da altre particolarità locali.

● **DOP** - La spiegazione a corredo dovrebbe fornire una descrizione dell'ambiente geografico comprensivo di tutti quegli elementi umani e dell'habitat che hanno un'influenza sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto.

I fattori naturali cui si fa riferimento sono costituiti da specifiche caratteristiche del territorio che influenzano tecniche e consuetudini produttive, o che forniscono alle materie prime specifiche peculiarità. Informazioni di rilievo possono riguardare suolo e sottosuolo, la configurazione geografica dell'area, rilievi e pendii, clima e microclima, vegetazione, morfologia del terreno, ecc. Andrebbero fornite delucidazioni su come le particolari caratteristiche del luogo possono influenzare il prodotto finale e le ragioni secondo le quali la produzione in esame è adatta a quello specifico ambiente.

Anche gli elementi collegati ai fattori antropologici hanno un impatto sugli specifici metodi locali di produzione. Per esempio, la selezione di specifiche varietà vegetali o razze animali, il tipo di coltura o di allevamento, l'adattamento all'area geografica che ben si associa al metodo produttivo, speciali strutture connesse alla produzione (mulini, locali di conservazione, ecc.), ma anche il patrimonio di conoscenze locali o di particolari capacità realizzative. Nella maggior parte dei casi, i fattori naturali interagiscono strettamente con quelli umani. Risulta importante spiegare in che modo i produttori, dovendo sviluppare il loro prodotto, abbiano tratto vantaggio dalle specifiche caratteristiche del territorio. Talvolta, i produttori riescono a trarre benefici da ciò che, altrove, costituirebbe un handicap.

I produttori devono chiarire la relazione intercorrente tra le caratteristiche dell'area geografica designata e le prerogative del prodotto; devono inoltre giustificare l'obbligo di effettuare tutte le operazioni nella zona identificata. Le spiegazioni addotte devono implicare motivazioni reali ed oggettive. Le analisi del profilo organolettico o delle specifiche caratteristiche fisiche del prodotto (tessitura, forma, colore, sapore, odore, ecc.), sono spesso utilizzate per dimostrarne le pretese prerogative d'u-

nicità. Può tornare utile in questo contesto la presentazione dei risultati di analisi di laboratorio.

● **IGP** - Nell'avanzare una richiesta di registrazione di Igp, è consigliabile sia chiaramente specificato se questa è inoltrata sulla base di specifiche qualità o caratteristiche (che allora dovrebbero essere illustrate) oppure in conseguenza della reputazione del prodotto. Le richieste fondate solo sulla reputazione del prodotto dovrebbero essere compendiate da prove chiare e dettagliate che accludano, per esempio, la letteratura attinente ed indagini sui consumatori.

Come qualità determinata, può essere posto in evidenza un elemento specifico che marca la differenza con i prodotti convenzionali dal punto di vista del prodotto stesso e/o del suo ottenimento.

Nella maggior parte dei casi, i dati economici costituiranno un elemento irrilevante ai fini della richiesta di registrazione, benché, in talune circostanze, potranno essere utilizzati come informazioni complementari. Per esempio, se il prodotto in questione spunta un prezzo normalmente maggiore rispetto a quelli simili potrebbe essere considerato elemento indicativo della reputazione.

Strutture di controllo

In questa sezione dovrebbero essere contenuti il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici.

Il nome dell'organismo di controllo prescelto potrà però anche essere omissivo nel disciplinare, per evitare che un successivo cambiamento di tale organismo debba comportare una modifica del disciplinare. In questo caso quindi sarà sufficiente inserire in questa sezione del disciplinare una frase come "Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 510/2006".

Etichettatura

Questa sezione accoglie i dettagli specifici relativi all'etichettatura e collegati all'indicazione Dop o Igp.

In essa saranno pertanto indicate le eventuali tipologie di confezione, nonché le informazioni che, fatti comunque salvi i requisiti di legge, dovranno essere indicate sul prodotto, le modalità con cui saranno riportate, nonché le eventuali informazioni consentite.

Il marchio della denominazione deve essere ben definito in tutti gli aspetti che lo riguardano: le dimensioni del logo, il tipo di carattere delle scritte, le loro dimensioni ed il loro colore, i pantoni dei colori.

In questa sezione potranno pure essere collocate le specifiche d'etichettatura per prodotti che utilizzano la Dop o Igp come ingrediente.

E' infine da rilevare che il regolamento 510/2006 rende obbligatoria la dicitura Dop o Igp (o i simboli comunitari ad esse associati) sull'etichetta dei prodotti originari della Comunità, conformi al disciplinare registrato.

Esigenze nazionali o comunitarie

In questa sezione vanno riferiti e, nell'eventualità, illustrati chiaramente, gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni nazionali o comunitarie.

1.4 IL DOCUMENTO UNICO

Per migliorare e rendere più efficace l'iter di registrazione, la Commissione ha introdotto, con il regolamento 510/2006, il "documento unico" per la presentazione delle domande, che è destinato ad essere pubblicato e contiene tutti i dati necessari ai fini della registrazione, dell'informazione e dei controlli.

Il "documento unico" è limitato agli elementi seguenti:

- gli elementi principali del disciplinare: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento ed alla sua etichettatura, e la descrizione concisa della delimitazione dell'area geografica;
- la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico (per le Dop) o con l'origine geografica (per le Igp), inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.

Il documento unico appare, nell'attuale procedura di registrazione, come un elemento di particolare importanza: richiedendo infatti l'indicazione puntuale dei principali elementi del disciplinare e la descrizione del legame prodotto-territorio, rappresenta il documento che, al livello comunitario, dovrà assicurare una effettiva omogeneità operativa ed un trattamento paritario tra le diverse domande di registrazione.

1.5 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

La registrazione è il risultato di un'iniziativa privata e volontaria da parte dei produttori interessati: il primo passo è dato dalla presentazione di una richiesta di registrazione.

Il richiedente

Il regolamento prevede che la domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un'associazione. Il regolamento inoltre precisa che per "associazione" si intende qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate (ad esempio anche i consumatori) possono far parte dell'associazione.

Una associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora.

Il regolamento prevede che a determinate condizioni - che saranno determinate in base all'art. 16 "Modalità di applicazione" - una persona fisica o giuridica possa essere equiparata ad una associazione. Questo era già contemplato nel precedente regolamento, e si verifica quando nell'area interessata sia un'unica persona od azienda a produrre con la denominazione da registrare; in questo caso, il singolo produttore può presentare domanda di registrazione solo se egli pratica metodi locali, leali e costanti, e se l'area definita è evidentemente diversa da quelle limitrofe, oppure se il prodotto è diverso dagli altri. Tuttavia, le descrizioni particolareggiate del prodotto saranno verificate in modo da assicurare che esse non siano state formulate in modo tale da fornire a qualsivoglia produttore un monopolio sul prodotto.

Inoltre la circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 4 del 28 giugno 2000 - che ha per oggetto l'istanza di registrazione di Dop ed Igp e l'individuazione delle relative procedure amministrative - precisa che l'associazione, oltre ad essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio interessato, debba essere costituita con atto pubblico ed abbia tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale presenta la domanda. Inoltre l'associazione deve essere stabile, nel senso che vi deve essere la previsione statutaria dello scioglimento non prima di aver raggiunto lo scopo per il quale era sorta, ovvero l'impossibilità di raggiungerlo.

All'associazione infine sono equiparati anche i Comitati promotori o organizzatori aventi i requisiti sopra descritti, idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori che ne facciano parte.

Il contenuto della richiesta

La richiesta deve dichiarare con chiarezza se la denominazione da sottoporre a registrazione sia relativa ad una indicazione geografica protetta ovvero ad una denominazione di origine protetta.

La richiesta di registrazione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE e della circolare Mipaf n. 4/2000, deve essere presentata dall'associazione al Mipaf, firmata dal legale rappresentante, e corredata da:

- relativa delibera assembleare (o documento equipollente) per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario;
- atto costitutivo e statuto;
- disciplinare;
- documento unico;
- relazione tecnica;
- relazione storica;
- cartografia.

Del disciplinare e del documento unico si è già detto.

La relazione storica deve contenere gli elementi atti a comprovare che il prodotto è storicamente originario delle zone di produzione individuata dal disciplinare; inoltre, specie per la richiesta di

Igp, va comprovata la rinomanza e la tradizionalità dell'uso del nome geografico che viene inserito nella denominazione.

La relazione deve fare riferimento a specifiche prove documentali (sotto forma di vecchi testi, articoli di giornale, foto, manifesti e locandine di fiere e manifestazioni, contratti e fatture di vendita, vecchie ricette tradizionali, e così via) che possano sostenere la rinomanza e la storicità del prodotto.

E' importante tenere presente che le prove documentali devono avere almeno 25 anni, e che non si limitino ad attestare genericamente la presenza di un prodotto sul territorio (in quanto si presume che molti prodotti agricoli hanno trovato nel tempo larga diffusione in Europa, senza per questo evidenziare particolari peculiarità) quanto piuttosto facciano specifico riferimento al nome distintivo e rinomato del prodotto, che verrà inserito nella denominazione.

La relazione tecnica invece, ha come scopo principale quello di evidenziare le peculiarità del prodotto di cui si richiede la denominazione rispetto a quello convenzionale, e quali sono le particolarità del processo di produzione che permettono di ottenere tali peculiarità.

Nella relazione dovranno quindi essere riportati, in modo esaustivo, gli elementi che caratterizzano il prodotto, ed in particolare la sua descrizione, la descrizione dettagliata del metodo di ottenimento del prodotto stesso, gli elementi che ne comprovano il legame con il territorio. Alla relazione possono essere allegati documenti come analisi chimiche, sensoriali, pubblicazioni scientifiche sul prodotto, ecc.. Le informazioni più significative della relazione tecnica sono poi riportate nei rispettivi capitoli del disciplinare di produzione.

Per quanto riguarda infine la cartografia, la circolare n. 4/2000 prescrive che essa sia di dimensioni tali da consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini. E' necessario inoltre allegare una cartina dell'Italia, sulla quale dovrà essere individuata la zona di produzione e/o trasformazione, in modo tale da consentire ai rappresentanti degli altri Paesi comunitari di avere cognizione della localizzazione della zona di produzione rispetto al territorio del nostro Paese.

Contestualmente inoltre può essere presentato il parere della Regione o Provincia autonoma; in caso contrario questo verrà acquisito dal Mipaf successivamente. Tale parere deve contenere elementi di valutazione idonei a definire il contesto socio-economico e produttivo nel quale si collocano il soggetto richiedente ed il prodotto del quale si chiede la registrazione.

Le diverse Regioni o Province autonome hanno a loro volta adottato, per la formulazione del parere, una loro procedura, con caratteristiche e tempistiche più o meno simili a quella prevista dal Ministero.

Procedura a livello nazionale

Il Mipaf, ricevuta la domanda di registrazione con la relativa documentazione, verifica, entro 30 giorni, la legittimazione del soggetto richiedente. Se il soggetto richiedente non risulti legittimato a presentare istanza, la domanda viene respinta; in caso contrario il Mipaf comunica l'inizio del procedimento e il nominativo del funzionario responsabile.

Il Ministero verifica a questo punto che la domanda sia giustificata, la documentazione sia comple-

ta, siano soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal regolamento CE, la disciplina tecnica sia adeguata. In presenza di condizioni ostative o requisiti non soddisfatti, il Ministero informa della problematica il soggetto richiedente, nonché la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, rimanendo in attesa della rimozione delle cause del rilievo, le quali, se non eliminate, provocano la chiusura del procedimento.

Ultimata la verifica di cui sopra con esito positivo, il Ministero ne dà comunicazione all'associazione ed alla Regione o Provincia autonoma.

Successivamente viene organizzata una riunione di pubblico accertamento, in luogo concordato con l'associazione richiedente, con le Regioni e/o Province autonome, con le Camere di Commercio territorialmente competenti, riunione cui sono invitati a partecipare i Comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati. Scopo di questa riunione è di permettere al Ministero, in quanto soggetto preposto alla notifica alla Commissione Europea della domanda di registrazione di Dop e Igp, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento CE.

In conseguenza della riunione di pubblico accertamento il Ministero elabora eventuali ulteriori valutazioni, sentendo anche il soggetto che ha richiesto la registrazione.

Il Ministero provvede infine a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la proposta di riconoscimento, con il disciplinare proposto, in modo tale che tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e, nel caso, formulare valutazioni e osservazioni entro il termine di 30 giorni. Trascorso tale termine, in mancanza di osservazioni o dopo averle valutate e aver risolto eventuali dissensi, l'Amministrazione notifica alla Commissione Europea la richiesta di registrazione e la documentazione relativa.

Il regolamento CE prevede che la documentazione che lo Stato membro deve far pervenire alla Commissione comprenda:

- il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente;
- il documento unico;
- una dichiarazione dello Stato membro che la domanda presentata dall'associazione e che beneficia della decisione favorevole soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del regolamento e relative disposizioni di applicazione;
- il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del regolamento CE, a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione lo Stato membro può accordare (ciò avviene attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un decreto del Mipaf), alla denominazione, una protezione a titolo transitorio a livello nazionale che, terminato l'esame da parte dei servizi della Commissione, sarà poi sostituita da quella comunitaria.

Procedura a livello comunitario

La Commissione esamina le richieste pervenute. Ha tempo dodici mesi per verificare, attraverso un'indagine formale, che la richiesta sia conforme a tutti i requisiti necessari, e che il nome sia giudi-

cato sottoponibile a protezione. Qualora la Commissione rilevi che la richiesta sia poco chiara o necessiti di complementi di informazione, può richiedere informazioni supplementari al Paese Membro, iniziando spesso un carteggio che, tenuto conto dei tempi tecnici, ha fino ad oggi in molti casi ritardato notevolmente la procedura.

Qualora la Commissione trovi la richiesta rispondente ai requisiti di registrazione, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il documento unico ed il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Eventuali dichiarazioni oppositive potranno essere trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla data della pubblicazione.

Se la Commissione riceve una dichiarazione d'opposizione, viene dato il via ad una apposita procedura che è prevista dettagliatamente all'art. 7 del regolamento CE.

Tali dichiarazioni d'opposizione possono essere inviate alla Commissione da uno dei Paesi membri o anche da Paesi terzi.

Anche persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, diverso da quello in cui è stata richiesta la registrazione, possono opporsi alla registrazione mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata. Questa richiesta dovrà essere presentata allo Stato membro in cui si risiede, in tempi utili per permettere l'opposizione nei termini stabiliti.

Per persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un Paese terzo infine, la dichiarazione può essere presentata alla Commissione o direttamente o attraverso le autorità del proprio paese.

Una dichiarazione di opposizione è ammissibile solo se dimostra che: il prodotto non rispetta le condizioni per la definizione di una Dop o di una Igp; oppure se il nome è da considerarsi generico; oppure se il nome è in conflitto con il nome di una razza animale o di una varietà vegetale; oppure se dimostra che la registrazione di quel nome danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima, o di un marchio, ovvero di prodotti già legalmente presenti sul mercato da almeno cinque anni.

Quando la Commissione riceve una dichiarazione di opposizione, per prima cosa ne esamina l'ammissibilità.

Qualora ne riscontrasse l'inammissibilità, la rigetta. In tal caso la domanda di registrazione del nome continua il suo corso: una volta scaduto il periodo di sei mesi consentito per le opposizioni, il nome verrà registrato.

Tuttavia, qualora l'obiezione fosse ritenuta ammissibile, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni ed a trovare un accordo nel termine di sei mesi. Qualora non vi pervengano, interviene la Commissione con l'assistenza del comitato permanente per le Dop e le Igp.

La procedura d'opposizione, perciò, garantisce che un nome non possa essere protetto in modo ingiustificato. Inoltre, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere la propria opinione, si prefigge il raggiungimento di soluzioni equilibrate.

Se nessuna dichiarazione d'opposizione perviene entro i sei mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, o se l'esito di una procedura d'opposizione ne dimostra l'infondatezza, il nome in questione viene iscritto dalla Commissione nel registro delle denominazioni d'origine protette o in quello delle indicazioni geografiche protette.

Modifiche del disciplinare e cancellazione

L'associazione legittimamente interessata può richiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare, in particolare per tenere conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica cui la denominazione si riferisce.

La procedura prevista dalla Commissione per le variazioni del disciplinare prevede due casi:

- quando la richiesta di modifica comporta una o più variazioni del documento unico, la sua approvazione ricalca l'iter già visto per le nuove richieste; solo nel caso si tratti di modifiche giudicate minori, la Commissione può decidere e pubblicare la sua decisione senza attivare la procedura di richiesta di eventuali opposizioni;
- quando invece la modifica non comporta variazioni al documento unico, è lo Stato membro che si pronuncia sull'approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato ed informa la Commissione delle modifiche approvate e delle relative motivazioni; se però la zona geografica è situata in un Paese terzo, sarà la Commissione a pronunciarsi sull'approvazione della modifica proposta. Questa procedura semplificata si applica anche in caso di modifiche temporanee del disciplinare in seguito ad imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche.

Per quanto riguarda invece la cancellazione della registrazione di una Dop o una Igp, sono previste due eventualità. La prima si configura qualora ve ne sia la richiesta da parte del gruppo, ovvero della persona fisica o giuridica coinvolta, sempre che le autorità nazionali decidano di dar seguito a tale procedura presso la Commissione. La seconda si realizzerebbe per giusta causa nel momento in cui non fosse ulteriormente assicurata l'adesione del prodotto alle specifiche dichiarate all'atto della registrazione.

1.6 REGISTRAZIONE DI IGP E DOP RIGUARDANTI PAESI TERZI

Il regolamento CE 2081/92 (e soprattutto le modifiche ad esso apportate con il reg. 692/2003) prevedeva già la possibilità di registrazione di indicazioni geografiche (Dop ed Igp) localizzate in Paesi terzi.

Riguardo tale sistema di registrazione, ritenuto penalizzante, e riguardo il regime di coesistenza tra i marchi di impresa e le indicazioni geografiche, gli Stati Uniti e l'Australia hanno presentato all'Omc (Organizzazione mondiale del commercio) un ricorso; in una decisione, pubblicata nel 2004, un panel dell'Omc ha sostanzialmente sostenuto la correttezza del regime comunitario delle indicazioni geografiche e ha respinto la maggior parte delle denunce mosse dagli Stati Uniti e dall'Australia.

La decisione dell'Omc ha però anche riconosciuto che il regime di accesso al sistema di protezione delle indicazioni geografiche europeo era, per i produttori dei Paesi terzi, eccessivamente penalizzante a causa delle clausole di "equivalenza" e di "reciprocità" e costituiva un "trattamento meno favorevole" non giustificato alla luce del diritto internazionale.

Il nuovo regolamento pertanto garantisce la conformità del regime in ordine ai due aspetti che sono

stati oggetto di critiche: innanzitutto, è stato abrogato il requisito, precedentemente imposto ai Paesi terzi, della “reciprocità ed equivalenza” della protezione, e, in secondo luogo, è stata offerta agli operatori di tali Paesi la possibilità di presentare domande ed eventuali opposizioni direttamente, senza bisogno dell’intervento dei loro governi.

La richiesta di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta localizzata in un Paese terzo, può pertanto ora essere rivolta direttamente dall’associazione di produttori e/o trasformatori interessata alla Commissione e deve contenere gli elementi richiesti in generale dal regolamento: indicazione del gruppo proponente, disciplinare di produzione e documento unico.

Per accedere alla registrazione, è necessario però che l’indicazione geografica sia protetta giuridicamente nello Stato di origine.

1.7 EFFETTI GIURIDICI DELLA REGISTRAZIONE

Le denominazioni che ottengono il riconoscimento comunitario vengono iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’avvenuta registrazione assicura una tutela molto estesa delle Dop ed Igp, per evitare usurpazioni, imitazioni o anche evocazioni che possano ingannare i consumatori.

Diritti d’esclusiva

La registrazione conferisce ai produttori il diritto d’esclusiva all’utilizzo del nome per il loro prodotto. Questo è da intendersi come diritto alla proprietà intellettuale.

Una delle caratteristiche del diritto acquisito è che esso appartiene non solo ai produttori che avanzano la richiesta in quel determinato luogo, vale a dire ai membri originari dell’associazione di produttori richiedenti, ma anche a tutti gli altri produttori presenti nella specifica area geografica, sempreché si conformino alle condizioni di produzione stabilite nelle specificazioni di registrazione del prodotto. Tutti i produttori presenti nell’area geografica interessata, possono fare proibizione a persone terze di utilizzare il nome registrato. La registrazione, pertanto, conferisce diritto d’esclusiva all’uso del nome.

Solo tali produttori possono commercializzare o pubblicizzare il loro prodotto col nome registrato, usufruendo della designazione di “Indicazione Geografica Protetta (Igp)” o “Denominazione di Origine Protetta (Dop)”. In più, i Paesi membri possono consentire ai produttori l’uso delle loro corrispondenti indicazioni nazionali: per esempio, in Francia, solo un prodotto il cui nome è stato registrato, o per il quale è stata avanzata richiesta di registrazione alla Commissione, può essere commercializzato con la specifica di “*appellation d’origine contrôlée*” (AOC).

Il diritto d’esclusiva conferisce ai produttori la possibilità di distinguere i loro prodotti da quelli concorrenti presenti sul mercato, e, contemporaneamente, assicura ai consumatori informazioni affidabili sul prodotto stesso.

L’applicazione dei diritti d’esclusiva è pianificata e realizzata ad opera dei Paesi membri. Pertanto, è

demandata agli stessi la decisione di mettere in essere le procedure applicative di salvaguardia su loro propria iniziativa (*ex officio*) o in base a denuncia di chi detiene i diritti su Dop, Igp o Stg. La difesa dalle violazioni ai diritti d'esclusiva di Dop/Igp/Stg negli scambi internazionali è affidato alle dogane, secondo il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1383/2003 del 22 luglio 2003, in vigore dal 1 luglio 2004. Secondo tale Regolamento, le dogane sono espressamente autorizzate ad agire su richiesta ed *ex officio*.

Estensione della protezione

La prerogativa fondamentale fornita dal diritto d'esclusiva è di mettere in grado i produttori interessati di impedire che altri produttori utilizzino il nome. L'Articolo 13 del regolamento stabilisce l'esatto significato del termine "uso", ed enuncia i poteri a disposizione dei detentori dei diritti. Questi poteri sono ampi. La proibizione copre tutte le pratiche tese a trarre ingiustificato vantaggio dalla reputazione acquisita da un prodotto fornito di indicazione geografica protetta o denominazione di origine protetta. Il regolamento, pertanto, rafforza duraturamente la posizione dei produttori titolari, all'uso del nome registrato per il loro prodotto.

Il regolamento proibisce espressamente:

- ogni utilizzo commerciale, diretto od indiretto, del nome, per prodotti non coperti da registrazione, nella misura in cui detti prodotti siano comparabili a quelli aventi nome registrato; lì dove, invece, i prodotti non siano comparabili a quelli registrati, la proibizione si applica solo nella misura in cui il loro utilizzo del nome sfrutti la reputazione del nome protetto;
- ogni uso scorretto, imitazione o evocazione, anche previa indicazione della reale origine del prodotto, o se il nome protetto è tradotto in altra lingua o accompagnato da espressioni del tipo: "stile", "tipo", "metodo", "come prodotto in", "imitazione" o simili. Questa proibizione è della più grande importanza; essa va oltre la mera necessità di non ingannare i consumatori, e dimostra, ancora una volta, la posizione solida che viene conferita ai produttori, tutelati a norma di legge, rispetto all'usurpazione diretta o indiretta dei loro diritti;
- ogni altra indicazione falsa o fuorviante relativa a provenienza, origine, natura o qualità essenziali del prodotto, che compaia all'esterno o all'interno della confezione, su materiali pubblicitari o su vari altri documenti, ovvero l'uso di contenitori per il package tali che comunichino una falsa impressione circa l'origine del prodotto stesso;
- ogni altra pratica che possa trarre in inganno il pubblico circa la reale origine del prodotto.

Il regolamento stabilisce pure che un nome protetto non possa diventare generico, sia che il produttore difenda il proprio diritto, sia che non lo faccia.

Relazione con i marchi commerciali

Il Regolamento prevede le modalità di soluzione di controversie che dovessero insorgere nel caso in cui un marchio che include un nome geografico confligga con un'indicazione geografica pro-

tetta o con una denominazione di origine protetta.

Il regolamento distingue due situazioni:

La prima, quella più semplice, prevede che ogni richiesta di marchio per lo stesso tipo di prodotto per il quale è stata già inoltrata domanda di protezione di nome geografico presso la Comunità Europea, sarà rifiutata. In tal caso, il regolamento dà priorità al nome geografico.

Il secondo caso prevede invece, in particolari situazioni, la coesistenza. Infatti, un marchio in contenzioso può continuare ad essere utilizzato in accordo con le normative comunitarie, solo se:

- detto marchio sia stato richiesto, registrato, o definito dall'uso in buona fede, prima della data di protezione nel paese d'origine, o della data di presentazione della richiesta di registrazione alla Commissione, di un indicazione geografica o denominazione d'origine protetta;
- nell'ordinamento giuridico Comunitario non esistano supporti normativi per l'invalidazione o la revoca di detto marchio.

1.8 LE NORMATIVE NAZIONALI

Sebbene il sistema delle Dop ed Igp si basi sulla normativa comunitaria, ci sono degli specifici aspetti che vengono regolati da normative nazionali.

Organismi di controllo

Tutti i prodotti agricoli ed alimentari registrati come Dop, Igp o Stg, devono essere sottoposti ad un sistema di controllo. Per controllo si intende il complesso delle attività tecniche di accertamento finalizzate a garantire la conformità dei prodotti ai requisiti del disciplinare di produzione.

Ai fini del buon funzionamento e della credibilità del sistema di controllo è necessario che gli organismi controllori forniscano le più ampie garanzie di sicurezza e di obiettività.

Un intervento normativo molto importante è, quindi, quello contenuto nell'art. 14 della legge n. 526 del 21.12.1999, che interviene in materia di controlli delle produzioni a marchio Dop, Igp ed Stg, individuando le regole per lo svolgimento delle attività di controllo in attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Con l'art. 14 della legge n. 526/99, il Mipaf viene individuato come l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza, e viene inoltre previsto che l'attività di controllo sia svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati, autorizzati con decreto dello stesso Ministero.

Tale autorizzazione – rilasciata con il supporto del Gruppo tecnico di valutazione, formato da rappresentanti ministeriali e regionali - prevede una valutazione dei requisiti di conformità alla norma europea EN 45011, disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo, adeguatezza delle relative procedure. E' da segna-

lare che il regolamento n. 510/2006 ha introdotto una modifica a tale proposito: prevede infatti che gli organismi di certificazione siano non solo conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti), ma che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità delle stesse.

Il decreto Mipaf del 27 agosto 2004 infine, attribuisce al Ministero, unitamente agli Enti pubblici competenti territorialmente (Regioni e Province autonome), l'attività di vigilanza sulle strutture di controllo.

Ruolo e funzionamento dei Consorzi di tutela

Sempre con l'art. 14 della legge n. 526/99, sono state inoltre definite le funzioni dei Consorzi di tutela di Dop, Igp ed Stg, funzioni che sono "di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni". A questa legge vanno conformati gli statuti dei Consorzi, in particolare per quanto riguarda la rappresentatività. L'articolo 14 della legge comunitaria opera una scissione tra funzione di controllo e funzione di vigilanza, la prima delle quali è demandata ad un soggetto terzo, ovvero l'organismo di controllo (comunque sotto la vigilanza dell'autorità nazionale), mentre la seconda è demandata ai Consorzi di tutela ed all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi. Per quanto concerne l'attività di vigilanza, il decreto ministeriale del 12 aprile 2000 "Collaborazione dei Consorzi di tutela delle Dop ed Igp con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle Dop ed Igp", ne chiarisce il significato e stabilisce le modalità di collaborazione tra Consorzi ed Ispettorato. L'attività di vigilanza che i Consorzi sono chiamati ad esercitare consiste in verifiche sulle attività di commercializzazione, mentre non può riguardare gli organismi di controllo né l'attività di autocontrollo.

All'articolo 14 della legge comunitaria hanno poi fatto seguito altri due decreti del Mipaf, anch'essi del 12 aprile 2000, che sono intervenuti l'uno su "Disposizioni generali requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Dop ed Igp", e l'altro su "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Dop ed Igp". Con il primo di tali decreti sono stati definiti gli elementi che devono essere obbligatoriamente contenuti nello statuto di un consorzio di tutela; inoltre con questi decreti sono state individuate le filiere e le categorie produttive interessate alle Dop ed Igp, ai fini della fissazione di criteri di equilibrata rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela.

E' da segnalare che tali decreti sono stati modificati più recentemente con altri due decreti del Mipaf, entrambi del 5 maggio 2005; tra le modifiche ed integrazioni apportate, va segnalata la deroga alla norma che prevede che ciascun Consorzio di tutela possa esercitare le sue funzioni solo per una Dop o Igp; la previsione della deroga è legata però alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- i prodotti Dop o Igp rientrino nella stessa filiera produttiva;
- le zone di produzione dei prodotti medesimi coincidano o siano una all'interno dell'altra.

Ripartizione dei costi dei Consorzi

L'adesione ad un Consorzio di tutela, da parte dei produttori che vogliono utilizzare la denominazione, non è obbligatoria. Essi tuttavia devono contribuire al pagamento dei costi derivanti dalle attività di tutela e valorizzazione che sono state attribuite ai Consorzi nell'art. 14, comma 15, della legge n. 526/99 sopracitata.

Il decreto del Mipaf n. 410 del 12 settembre 2000 interviene su questa materia, prevedendo che “i costi derivanti dalle attività attribuite ai Consorzi di tutela delle Dop o Igp, incaricati con decreto del Mipaf, sono determinati dal competente organo consortile e sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio nonché dei soggetti “produttori ed utilizzatori” della Dop o Igp, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle categorie individuate dal DM 61414/00”.

Inoltre “la quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima” e “nell’ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall’organismo privato autorizzato o dall’autorità pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata a Dop o a Igp”.

Infine il decreto specifica che “i costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate dal comma 15 dell’art. 14 (della legge n. 526/99) gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati”.

Sistema sanzionatorio

Il Decreto Legislativo n. 297 del 19 novembre 2004 ha introdotto uno specifico sistema di sanzioni per chi non rispetta le norme sui prodotti Dop e Igp.

Questa norma è finalizzata alla tutela di ogni singolo elemento del sistema, tra cui le produzioni, i produttori, gli Organismi di controllo, i Consorzi di tutela, e, conseguentemente, i consumatori.

Per i produttori sono previsti provvedimenti sia nel caso di impiego improprio – in maniera diretta o indiretta – di una denominazione protetta, sia nei casi in cui la violazione consiste in richiami illegittimi, contraffazioni e riproduzioni della denominazione, di marchi e di segni distintivi che possano indurre in errore il consumatore sull’origine reale del prodotto.

Inoltre, sempre per i produttori, sono previste sanzioni sia per i casi in cui vengono accertate non conformità classificate “gravi” nel piano di controllo approvato, sia nei casi in cui ostacolano l’attività di ispezione degli Organismi di controllo e sia infine nei casi in cui non vengano assolti gli obblighi pecuniari nei confronti dei Consorzi di tutela riconosciuti e degli Organismi di controllo autorizzati.

Un’altra importante novità introdotta con il decreto è la disciplina dell’impiego delle denominazioni di origine nei prodotti composti. E’ infatti consentito indicare in etichetta la presenza di uno o più prodotti Dop o Igp in un preparato alimentare (ad esempio ravioli al Prosciutto di Modena, tonno all’olio extravergine di oliva “Valli Trapanesi”, ecc.).

A tal fine è prevista l'attivazione e l'aggiornamento di un apposito registro, detenuto presso ciascun Consorzio di tutela riconosciuto, ed il Consorzio stesso dovrà fornire l'autorizzazione ai soggetti che vogliono ottenere prodotti che presentano, nell'etichettatura e/o nella presentazione e/o nella pubblicità, il riferimento ad una o più denominazioni protette (da notare che l'art. 4 della legge n. 81/2006, ha apportato due modifiche al testo del decreto legislativo 297/04, dove esso parla di prodotti composti, modificando la regola che prevede l'indicazione, fra gli ingredienti, di un'unica denominazione per categoria merceologica).

Se da un lato vengono tutelati gli Organismi di controllo ed i Consorzi di tutela riconosciuti, dall'altro gli stessi vengono responsabilizzati. Sono previste infatti pene amministrative pecuniarie sia per i mancati adempimenti richiesti dalle autorità, sia per il comportamento discriminatorio nei confronti di aziende immesse o da immettere nel sistema dei controlli.

Infine, a tutela dei Consorzi incaricati, sono previsti provvedimenti sanzionatori anche per quelle organizzazioni che utilizzino la denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale, nonché per quei soggetti privati, non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che svolgono attività istituzionalmente attribuite ai Consorzi di tutela.

Programmazione produttiva

L'art. 15 del decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, in tema di regolazione dei mercati agroalimentari, prevede anche per i produttori agricoli ed imprese che beneficino di una stessa Dop o Igp o Stg, la possibilità di stipulare accordi per programmare le produzioni in funzione del mercato, di effettuare piani di miglioramento della qualità dei prodotti, per limitare il volume di offerta, e di concentrare l'offerta e l'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità di realizzare accordi in situazioni di grave squilibrio di mercato, con l'obiettivo di riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva.

La formulazione di questo articolo riprende quella dell'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1998. Sulla base di tale norma il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha realizzato, tra i propri produttori e trasformatori, un accordo che prevede una programmazione previsionale e coordinata delle produzioni al fine di conseguire adeguati miglioramenti della qualità. In altri casi invece, come ad esempio per il Parmigiano Reggiano o il Grana Padano, i piani di programmazione produttiva sono stati bloccati da pronunciamenti negativi dell'Autorità garante della concorrenza e dei mercati.

Anche a tale proposito è stato quindi inserito, in una legge per interventi urgenti in agricoltura, un articolo di legge (l'art. 1-quater, Legge n. 231/2005, Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta), che ha ottenuto un previo assenso da parte dell'Autorità garante della concorrenza, e che consente ai consorzi di tutela dei formaggi dop stagionati di adottare piani produttivi, della durata massima di cinque anni, finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni e allo sviluppo di nuovi mercati. L'adozione dei piani sarà possibile qualora il prezzo medio alla produzione sia diminuito di almeno il 10% nel corso del triennio precedente, nell'intento di ripristinare le normali condizioni di mercato.

2 Specialità tradizionali garantite

Le specialità tradizionali garantite sono state introdotte con il regolamento CE n. 2082/1992 sostituito poi con il regolamento CE n. 509/2006.

Lo scopo di questa normativa è di garantire una certificazione di carattere specifico a prodotti che siano tradizionali e che possiedano caratteristiche distintive rispetto ad altri analoghi, appartenenti alla stessa categoria.

La tradizionalità può consistere nell'utilizzo di materie prime tradizionali oppure nella composizione tradizionale oppure ancora nel metodo di produzione e/o di trasformazione. Il regolamento definisce che intende per "tradizionale" un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale, cioè almeno 25 anni.

La specificità è invece definita come "l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria"; tali elementi possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto, come le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, o al metodo di produzione del prodotto, oppure a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione.

Sono invece esclusi dalla definizione di "carattere specifico":

- modalità particolari di presentazione del prodotto (per esempio, un packaging particolarmente ricercato o accattivante, non presente in altri prodotti);
- composizione o modalità di fabbricazione del prodotto che risponda semplicemente a requisiti obbligatori o criteri volontariamente assunti (a meno che tali norme non siano state stabilite per definire la specificità del prodotto);
- specifica provenienza od origine geografica.

Anche il nome del prodotto, per poter essere registrato, deve soddisfare certi requisiti. Deve cioè possedere una specificità in sé stessa, vale a dire che deve essere chiaramente distinguibile da altri nomi, e allora potrà essere spesso intraducibile, (per esempio, Gueuze), oppure esprimere lo specifico carattere della sostanza alimentare (per esempio, tacchino tradizionale fresco). Qualora il nome non si riferisca alle caratteristiche del prodotto, ma possieda specificità in sé, dovrebbe essere tradizionale o determinato per consuetudine. Nell'altro caso, cioè quello del nome che indica la specificità, questo non può essere registrato in due casi: quando fa riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, oppure se è ingannevole rispetto alle reali caratteristiche del prodotto.

Registrazione di una Stg

La procedura di registrazione per la specialità tradizionale garantita è molto simile a quella richiesta per l'indicazione geografica protetta o per la denominazione di origine protetta.

La domanda di registrazione deve essere presentata anche in questo caso da una associazione e deve comprendere almeno:

- il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente;
- il disciplinare;
- il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
- i documenti che comprovano la specificità e la tradizionalità del prodotto.

Il disciplinare, a sua volta, differisce da quello delle Dop ed Igp per non contemplare tutti quegli elementi legati alla specificità geografica (e quindi delimitazione dell'area geografica, prova dell'origine, legame con il territorio), mentre invece deve comprendere gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto e quelli che ne attestano la tradizionalità.

Nel disciplinare deve essere anche indicato se l'associazione chiede la registrazione del nome con o senza l'uso riservato del nome. Il regolamento infatti prevede che il registro delle specialità tradizionali garantite riconosciute a livello comunitario sia distinto in due elenchi, a seconda che l'uso del nome del prodotto o dell'alimento sia o meno riservato ai produttori che rispettano il relativo disciplinare.

La domanda di registrazione va presentata allo Stato membro (per l'Italia al Mipaf) se l'associazione richiedente è situata in uno Stato membro; se invece proviene da una associazione di un Paese terzo, la domanda va trasmessa alla Commissione o direttamente o tramite le autorità di quel Paese.

Anche le procedure riguardanti l'esame della domanda da parte della Commissione, la gestione delle eventuali opposizioni, nonché le procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione, sono del tutto simili a quelle descritte per le Dop e le Igp.

Tutela assegnata alle Stg registrate

Gli effetti legali della registrazione per le specialità tradizionali garantite non sono identici a quelli della registrazione in regime di indicazione geografica protetta e denominazione di origine protetta. La più ovvia differenza tra Stg e Dop o Igp è di natura geografica. Per Dop ed Igp sussiste sempre un collegamento all'area geografica; tale collegamento invece non sussiste nel caso delle Stg, ed i produttori che si conformano alle specifiche del prodotto hanno diritto all'uso del nome, ovunque essi siano localizzati.

Una seconda differenza sta nel fatto che il nome è riservato esclusivamente a quei produttori che assolvono alle specifiche definite per il prodotto, solo se:

- il gruppo di produttori ne ha fatto specifica richiesta nella domanda di registrazione; e
- se una procedura di opposizione non mostra che il nome è legittimo, riconosciuto ed economicamente significativo per prodotti simili.

In caso di nome riservato, la protezione copre anche il nome, significando con ciò che solo i produttori che si conformano alle specifiche del prodotto possono usarlo (per esempio, “Jamon Serrano”). In tutti gli altri casi invece, i nomi registrati possono continuare ad essere utilizzati nell’etichettatura dei prodotti che non corrispondono al disciplinare registrato (per esempio, “Mozzarella”) ma non è possibile in questo caso apporre l’indicazione “specialità tradizionale garantita”, né la sua abbreviazione “Stg”, né il relativo simbolo comunitario.

Lo scopo della registrazione, in questo caso, è di fornire valore aggiunto alla reputazione del prodotto, conferirgli maggiore competitività sul mercato, promuovere la consapevolezza dell’opinione pubblica sul sistema di registrazione europeo.

3 Appendice Normative allegata

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,

relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Articolo 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526,

“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999”.

Decreto ministeriale del 12 aprile 2000

Collaborazione dei consorzi di tutela delle Dop e Igp con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle Dop e Igp

Decreto Ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000,

“Disposizioni generali requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Dop e Igp”.

Decreto Ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000,

“Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Dop e delle Igp”.

Decreto Ministeriale del 4 maggio 2005,

“Modalità di deroga alla condizione posta all'articolo 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Dop e delle Igp”.

Decreto Ministeriale del 4 maggio 2005,

“Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Dop e delle Igp”.

Circolare Ministeriale n. 4 del 28 giugno 2000,

“Istanza di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 ed individuazione delle relative procedure amministrative”.

Decreto Ministeriale n. 410 del 12 settembre 2000,

“Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle Dop e delle Igp incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali”.

Decreto Ministeriale del 27 agosto 2004,

“Definizione dell’attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie”.

Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297,

“Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”.

Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2005,

“Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297”.

Articolo 15 (Altri accordi del sistema agroalimentare) del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102,

“Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”.

Articolo 1-quater (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta) della Legge 11 novembre 2005, n. 231,

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”.

**REGOLAMENTO (CE)
N. 510/2006 DEL CONSIGLIO,
DEL 20 MARZO 2006
relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli
e alimentari**

**IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo [1],
considerando quanto segue:

(1) La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari svolge un ruolo rilevante nell'economia della Comunità.

(2) È opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda sui mercati. La promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole vantaggio per l'economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l'effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali zone.

(3) Un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità

anziché alla quantità nell'alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica identificabile.

(4) Di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un'informazione chiara e succinta sull'origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta.

(5) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari è soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [2]. Tenuto conto della loro specificità, è opportuno adottare disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una zona geografica delimitata che impongano ai produttori di utilizzare sul condizionamento le diciture o i simboli comunitari appropriati. È opportuno rendere obbligatorio l'utilizzo di detti simboli o le diciture per le denominazioni comunitarie allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le relative garanzie e, dall'altro, di permettere una identificazione più facile di questi prodotti sui mercati per facilitarne i controlli. È opportuno prevedere un termine ragionevole affinché gli operatori si adeguino a tale obbligo.

(6) È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regi-

me di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori.

(7) È opportuno che le norme previste siano applicate nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose.

(8) Il campo d'applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti agricoli e alimentari per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. Tuttavia, detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti agricoli o alimentari.

(9) Tenuto conto delle prassi esistenti, è opportuno definire due diversi tipi di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette.

(10) Un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno dei tipi di riferimento summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare.

(11) Per usufruire della protezione negli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L'iscrizione in un registro fornirebbe altresì l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori. Per garantire che le denominazioni comunitarie registrate soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro

interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprensive di una procedura nazionale di opposizione. La Commissione successivamente dovrebbe partecipare ad un esame volto a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento e a garantire l'uniformità di approccio fra gli Stati membri.

(12) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS 1994, che figura all'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, all'acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare.

(13) La protezione mediante registrazione, prevista nel presente regolamento, dovrebbe essere aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese d'origine.

(14) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di fare valere i suoi diritti notificando la propria opposizione.

(15) È opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, a richiesta di gruppi che abbiano un interesse legittimo, sulla scorta dell'evoluzione delle conoscenze tecnologiche e di cancellare l'indicazione geografica o la denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare che non sia più conforme al disciplinare in virtù del quale aveva potuto beneficiare segnatamente dell'indicazione geografica o

della denominazione d'origine.

(16) Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio costituito di controlli ufficiali, fondato su un sistema di controlli in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [3], nonché su un sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare dei prodotti agricoli e alimentari interessati.

(17) Occorre autorizzare gli Stati membri ad imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.

(18) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

(19) Le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari [5] alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a beneficiare della protezione prevista nel presente regolamento e figurare automaticamente nel registro. È opportuno poi prevedere misure transitorie applicabili alle domande di registrazione pervenute alla Commissione precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

(20) A fini di maggiore chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2081/92 e sostituirlo con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento non si applica tuttavia ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [6].

Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [7] non si applica né alle denomi-

nazioni d'origine né alle indicazioni geografiche oggetto del presente regolamento.

Articolo 2

Denominazione d'origine e indicazione geografica

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "denominazione d'origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,

- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e

- la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;

b) "indicazione geografica", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

- del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e

- la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

2. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti di

cui al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la zona di produzione delle materie prime sia delimitata;

b) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

c) esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b).

Le designazioni suddette devono essere state riconosciute come denominazioni d'origine nel paese d'origine anteriormente al 1o maggio 2004.

Articolo 3

Genericità, conflitti con i nomi di varietà vegetali, di razze animali, degli omonimi e dei marchi

1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per "denominazione divenuta generica" il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità.

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

a) della situazione esistente negli Stati membri

e nelle zone di consumo;

b) delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

2. Un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3. La registrazione di una denominazione omonima o parzialmente omonima di una denominazione già registrata ai sensi del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:

a) una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, benché sia esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari;

b) l'impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia sufficientemente differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

4. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 4 Disciplinare

1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (Dop) o di un'indicazione geografica protetta (Igp), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l'origine o assicurare il controllo;

f) gli elementi che giustificano:

i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del

prodotto agricolo o alimentare e l'ambiente geografico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o, a seconda dei casi,

ii) il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

g) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;

i) gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

Articolo 5

Domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un'associazione.

Ai fini del presente regolamento si intende per "associazione" qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatore che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 16, lettera c).

Nel caso di una denominazione che designi una zona geografica transfrontaliera o una denominazione tradizionale connessa ad una zona geografica transfrontaliera, diverse associazioni possono presentare una domanda comune, conformemente alle norme partico-

lareggiate di cui all'articolo 16, lettera d).

2. Un'associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora.

3. La domanda di registrazione comprende almeno:

a) il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente,

b) il disciplinare di cui all'articolo 4;

c) un documento unico limitato agli elementi seguenti:

i) gli elementi principali del disciplinare: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.

4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.

5. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisca l'adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o

residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute in base ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma.

Qualora lo Stato membro ritenga che i requisiti del presente regolamento sono soddisfatti, esso adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione la documentazione di cui al paragrafo 7 per la decisione definitiva. In caso contrario, esso decide di rigettare la domanda.

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo disponga di mezzi di ricorso.

Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e assicura l'accesso per via elettronica al disciplinare.

6. A decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento.

Il periodo di adattamento di cui al primo comma può essere previsto solo a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5, primo comma.

La protezione nazionale transitoria cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una deci-

sione sulla registrazione in virtù del presente regolamento.

Le conseguenze della protezione nazionale transitoria, nel caso in cui la denominazione non venga registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari o internazionali.

7. Per ogni decisione favorevole di cui al paragrafo 5, terzo comma, adottata dallo Stato membro, quest'ultimo fa pervenire alla Commissione:

a) il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente;

b) il documento unico di cui al paragrafo 3, lettera c);

c) una dichiarazione dello Stato membro che la domanda presentata dall'associazione e che beneficia della decisione favorevole soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente regolamento e le relative disposizioni di applicazione;

d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui al paragrafo 5, quinto comma.

8. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza dei paragrafi da 4 a 7 entro il 31 marzo 2007.

9. La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3, nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle auto-

rità del paese terzo interessato.

10. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione, redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 6

Esame da parte della Commissione

1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi.

La Commissione rende pubblico ogni mese l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione, nonché la data di presentazione alla Commissione.

2. Quando, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni del presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, quinto comma.

In caso contrario, la Commissione decide di respingere la domanda secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 7

Opposizione e decisione sulla registrazione

1. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può

opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.

2. Anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro in questione entro un termine che permetta l'opposizione di cui al paragrafo 1.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine fissato al paragrafo 1.

3. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1, le quali:

a) dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2; oppure

b) dimostrano che la registrazione della denominazione proposta sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4; oppure

c) dimostrano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2; oppure

d) precisano gli elementi sulla cui base si può concludere che la denominazione di cui si chiede la registrazione è generica, ai sensi del-

l'articolo 3, paragrafo 1.

La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni.

I criteri di cui al primo comma, lettere b), c) e d), sono valutati con riferimento al territorio della Comunità, che per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati.

4. Se non riceve opposizioni ricevibili ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.

La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Se l'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni.

Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e dell'opponente. Se gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, non hanno subito modifiche o hanno subito soltanto modifiche minori, da definire secondo l'articolo 16, lettera h), la Commissione procede a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri casi essa ripete l'esame previsto all'articolo 6, paragrafo 1.

Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione.

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

7. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 8

Denominazioni, diciture e simboli

1. Una denominazione registrata secondo il presente regolamento può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente.

2. Le diciture "denominazione d'origine protetta" e "indicazione geografica protetta" o i simboli comunitari ad esse associati devono figurare sull'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari della Comunità, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 e i simboli comunitari ad esse associati possono anche figurare sull'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari dei paesi terzi, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.

Articolo 9

Approvazione di una modifica del disciplinare

1. Un'associazione legittimamente interessata che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rive-

dere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2. Quando la modifica comporta una o più modifiche del documento unico, la domanda di approvazione di una modifica è sottoposta alla procedura prevista dagli articoli 5, 6 e 7. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide in merito all'approvazione senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7 e, in caso di approvazione, procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Quando la modifica non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

i) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest'ultimo si pronuncia sull'approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e delle relative motivazioni;

ii) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull'approvazione della modifica proposta.

4. Quando la modifica riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, si applicano le procedure di cui al paragrafo 3.

Articolo 10

Controlli ufficiali

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento

(CE) n. 882/2004.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali.

3. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 11 e ne aggiorna periodicamente l'elenco.

Articolo 11

Verifica del rispetto del disciplinare

1. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da:

- una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 10, e/o

- uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 che opera come organismo di certificazione dei prodotti.

I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da:

- una o più autorità pubbliche designata/e dal paese terzo, e/o

- uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3. Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla

norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.

4. Qualora le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 12

Cancellazione

1. Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 16, lettera k), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più garantito, la Commissione procede alla cancellazione della registrazione, secondo la procedura dell'articolo 15, paragrafo 2, e ne fa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può chiedere la cancellazione della registrazione, motivando la richiesta. La procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 13

Protezione

1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata

per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Le denominazioni protette non possono diventare generiche.

3. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5, può essere previsto un periodo transitorio non superiore a cinque anni, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione del nome pro-

posto danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Può inoltre essere stabilito un periodo transitorio per imprese stabilite nello Stato membro o nel paese terzo dove si trova la zona geografica, a condizione che dette imprese abbiano legalmente commercializzato i prodotti di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e che il problema sia stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo e secondo comma, o della procedura comunitaria di opposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2. In totale, il cumulo del periodo transitorio di cui al presente comma e del periodo di adattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 6, non può superare cinque anni. Qualora il periodo di adattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 6, superi cinque anni, non può essere concesso alcun periodo transitorio.

4. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) la denominazione identica non registrata sia stata legalmente utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti il 24 luglio 1993,

in base ad usi leali e costanti;

b) sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

c) il problema relativo alla denominazione identica sia stato sollevato prima della registrazione della denominazione.

La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non registrata non può più essere utilizzata.

L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.

Articolo 14

Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato,

registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [8] o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario [9].

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Modalità d'applicazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 15,

- paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:
- a) un elenco delle materie prime di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
 - b) modalità relative agli elementi costitutivi del disciplinare, di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
 - c) le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione;
 - d) modalità relative alla presentazione di una domanda di registrazione di una denominazione che designa una zona geografica transfrontaliera, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma;
 - e) modalità relative al contenuto e alla trasmissione alla Commissione dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafi 7 e 9;
 - f) modalità relative alle opposizioni, di cui all'articolo 7, comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate;
 - g) modalità relative alle diciture e ai simboli, di cui all'articolo 8;
 - h) modalità relative alle modifiche minori di cui all'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, tenendo presente che una modifica minore non può riguardare né le caratteristiche essenziali del prodotto né alterare il legame;
 - i) modalità relative al registro delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, di cui all'articolo 7, paragrafo 6;
 - j) modalità relative alle condizioni di controllo del rispetto del disciplinare;
 - k) modalità relative alle condizioni di cancellazione della registrazione.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1. Le denominazioni che, alla data di entrata

in vigore del presente regolamento figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione [10] e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [11] sono automaticamente iscritte nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Restano d'applicazione le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.

2. Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) non si applicano le procedure di cui all'articolo 5 senza pregiudizio dell'articolo 13, paragrafo 3; e

b) la scheda riepilogativa del disciplinare elaborata in conformità del regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione [12] sostituisce il documento unico di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c).

3. La Commissione può adottare, se necessario, altre disposizioni transitorie secondo le procedure previste all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 18

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2009, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. Pröll

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[2] GUL 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GUL 308 del 25.11.2003, pag. 15).

[3] GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica

nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[5] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[6] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

[7] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

[8] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

[9] GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

[10] Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 14).

[11] Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2006 (GU L 72

dell'11.3.2006, pag. 8).

[12] Regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 16).

ALLEGATO I

Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- birre,*
- bevande a base di estratti di piante,*
- prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria,*
- gomme e resine naturali,*
- pasta di mostarda,*
- paste alimentari.*

ALLEGATO II

Prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- fieno,*
- oli essenziali,*
- sughero,*
- cocciniglia (prodotto grezzo di origine animale),*
- fiori e piante ornamentali,*
- lana,*
- vimini,*
- lino stigliato.*

**REGOLAMENTO (CE)
N. 509/2006 DEL CONSIGLIO,
DEL 20 MARZO 2006
relativo alle specialità
tradizionali garantite dei
prodotti agricoli e alimentari**

IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [1], considerando quanto segue:

(1) La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari occupa un posto di rilievo nell'economia della Comunità.

(2) Occorre favorire la diversificazione della produzione agricola. La promozione di prodotti tradizionali aventi precise specificità può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per accrescere il reddito degli agricoltori, sia per mantenere la popolazione rurale in tali zone.

(3) Per il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo, tutelare il consumatore contro eventuali abusi e garantire la lealtà delle transazioni commerciali.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del

Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari [2], definisce le attestazioni di specificità e il regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione [3] che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92, ha introdotto la dicitura di "specialità tradizionale garantita". Le attestazioni di specificità, più spesso designate come "specialità tradizionali garantite" permettono di rispondere alla domanda dei consumatori di prodotti tradizionali con caratteristiche specifiche. Di fronte alla varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo, il consumatore per poter orientare meglio le sue scelte dovrebbe disporre di informazioni chiare e succinte che indichino con precisione tali caratteristiche specifiche.

(5) Per chiarezza appare opportuno non fare più riferimento all'espressione "attestazione di specificità", ma esclusivamente all'espressione più facilmente comprensibile di "specialità tradizionale garantita" e, per rendere più esplicito l'oggetto del presente regolamento agli occhi dei produttori e dei consumatori, occorre precisare la definizione di "specificità" e adottare una definizione del termine "tradizionale".

(6) Alcuni produttori desiderano valorizzare determinati prodotti agricoli o alimentari tradizionali che si distinguono nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari. Per la tutela del consumatore, è opportuno che la specialità tradizionale garantita sia controllata. Per consentire infatti agli operatori di far conoscere la qualità di un prodotto agricolo o alimentare a livello comunitario, tale sistema volontario dovrebbe offrire

tutte le garanzie che i riferimenti alla qualità che possono essere fatti in commercio sono giustificati.

(7) Per quanto riguarda l'etichettatura, i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [4]. Data la loro specificità è tuttavia opportuno adottare disposizioni particolari complementari per le specialità tradizionali garantite. Per rendere più agevole e più rapida l'identificazione delle specialità tradizionali garantite prodotte sul territorio comunitario occorre rendere obbligatoria l'utilizzazione dell'indicazione di "specialità tradizionale garantita" o del simbolo comunitario associato sull'etichetta di tali specialità, lasciando tuttavia agli operatori un periodo di tempo ragionevole per conformarsi a tale obbligo.

(8) Per garantire il rispetto e la costanza delle specialità tradizionali garantite, sarebbe necessario che i produttori membri di associazioni definiscano essi stessi tali specificità all'interno di un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero anch'essi avere la possibilità di registrare una specialità tradizionale garantita.

(9) Le specialità tradizionali garantite protette sul territorio comunitario dovrebbero beneficiare di un regime di controllo, basato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in

materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [5], nonché su un sistema di controllo inteso a garantire che gli operatori hanno rispettato le disposizioni del disciplinare prima della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

(10) Per beneficiare di una protezione, le specialità tradizionali garantite dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L'iscrizione in un registro dovrebbe altresì garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori.

(11) È opportuno che le autorità nazionali dello Stato membro interessato esaminino ogni domanda di registrazione nel rispetto di disposizioni comuni minime, comprendenti una procedura di opposizione a livello nazionale, per garantire che il prodotto agricolo o alimentare è tradizionale e ha caratteristiche specifiche. La Commissione dovrebbe successivamente avviare l'esame, per garantire un trattamento uniforme, delle domande di registrazione trasmesse dagli Stati membri e delle domande presentate direttamente dai produttori di paesi terzi.

(12) Per una maggiore efficacia della procedura di registrazione è opportuno evitare di dover esaminare opposizioni dilatorie o infondate e precisare i motivi in base ai quali la Commissione valuta la ricevibilità delle opposizioni che le vengono trasmesse. Andrebbe attribuito il diritto di opposizione ai cittadini di paesi terzi che abbiano un interesse legittimo, secondo gli stessi criteri applicabili ai produttori comunitari. Tali criteri andrebbero valutati con riferimento al territorio delle Comunità. L'esperienza indica che è opportuno adattare il periodo previsto per le consulta-

zioni in caso di opposizione.

(13) È opportuno prevedere disposizioni che chiariscano la portata della protezione accordata ai sensi del presente regolamento e sanciscano in particolare che l'applicazione di quest'ultimo non pregiudica le norme vigenti in materia di marchi e indicazioni geografiche.

(14) Per non falsare le condizioni di concorrenza, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato, abbinato ad un'indicazione particolare e, se del caso, al simbolo comunitario associato all'indicazione "specialità tradizionali garantite" oppure un nome registrato come tale, purché il prodotto agricolo o alimentare che produce o trasforma sia conforme al disciplinare corrispondente e il produttore si avvalga dei servizi di autorità od organismi di verifica, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

(15) Le indicazioni relative alla specificità di un prodotto agricolo o alimentare tradizionale dovrebbero godere di una protezione giuridica e formare oggetto di controlli che le rendano attraenti per il produttore e affidabili per il consumatore.

(16) Occorre autorizzare gli Stati membri a imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.

(17) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6].

(18) È opportuno individuare le disposizioni del presente regolamento che si applicano alle

domande di registrazione pervenute alla Commissione prima della sua entrata in vigore. È opportuno inoltre concedere agli operatori un periodo ragionevole per l'adeguamento degli organismi privati di controllo e dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari commercializzati come specialità tradizionali garantite.

(19) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2082/92 e sostituirlo con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per il riconoscimento di una specialità tradizionale garantita per i seguenti prodotti:

- a) i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, destinati all'alimentazione umana;
- b) i prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento.

L'allegato I del presente regolamento può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

2. Il presente regolamento si applica ferme restando altre specifiche disposizioni comunitarie.

3. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [7], non si applica alle specialità tradizionali garantite oggetto del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "specificità", l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria;

b) "tradizionale", un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni;

c) "specialità tradizionale garantita", prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del presente regolamento;

d) "associazione", qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare.

2. L'elemento o l'insieme degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto, come le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, o al metodo di produzione del prodotto, oppure a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione.

La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata un elemento ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

La specificità definita al paragrafo 1, lettera a), non può essere ridotta ad una composizione qualitativa o quantitativa, o a un metodo di

produzione, definiti dalla legislazione nazionale o comunitaria, da norme emanate da organismi normativi o da norme volontarie; tuttavia questa disposizione non si applica quando la legislazione e le norme suddette sono state stabilite allo scopo di definire la specificità di un prodotto.

Altre parti interessate possono partecipare all'associazione ai sensi del paragrafo 1, lettera d).

Articolo 3

Registro

La Commissione tiene un registro aggiornato delle specialità tradizionali garantite riconosciute a livello comunitario a norma del presente regolamento.

Il registro distingue due elenchi di specialità tradizionali garantite, a seconda che l'uso del nome del prodotto o dell'alimento sia o meno riservato ai produttori che rispettano il relativo disciplinare.

Articolo 4

Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi

1. Per figurare nel registro di cui all'articolo 3, un prodotto agricolo o alimentare deve essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure essere caratterizzato da una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione.

Non è consentita la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell'origine geografica. L'utilizzazione di termini geografici è autorizzata fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, paragrafo 1.

2. Per essere registrato, il nome deve:
- a) essere di per sé specifico; oppure
 - b) indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare.
3. Il nome specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali oppure consacrato dall'uso.

Il nome che indica la specificità, di cui al paragrafo 2, lettera b), non può essere registrato se:

- a) fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare normativa comunitaria;
- b) è ingannevole, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o se non corrisponde al disciplinare e di conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto.

Articolo 5

Restrizioni all'uso dei nomi

1. Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni comunitarie o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale e in particolare di quelle relative alle indicazioni geografiche e ai marchi.
2. Il nome di una varietà vegetale o di una razza animale può essere utilizzato nella denominazione di una specialità tradizionale garantita, purché non induca in errore sulla natura del prodotto.

Articolo 6

Disciplinare

1. Per beneficiare della denominazione "specialità tradizionale garantita (STG)" un pro-

dotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:

- a) il nome di cui all'articolo 4, paragrafo 2, redatto in una o più lingue, con l'indicazione che l'associazione chiede la registrazione, con o senza l'uso riservato del nome, precisando se chiede di beneficiare del disposto dell'articolo 13, paragrafo 3;
- b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;
- c) la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;
- d) gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto ed eventualmente le referenze utilizzate;
- e) gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma;
- f) i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.

Articolo 7

Domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita può essere presentata esclusivamente da un'associazione. Una domanda di registrazione può essere presentata insieme da varie associazioni originarie di Stati membri o paesi terzi diversi.
2. Un'associazione può presentare domanda di

registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora.

3. La domanda di registrazione comprende almeno:

- a) il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente;
- b) il disciplinare di cui all'articolo 6;
- c) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
- d) i documenti che comprovano la specificità e la tradizionalità del prodotto.

4. Se l'associazione è situata in uno Stato membro, la domanda è presentata a tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.

5. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisca l'adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute alla luce dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma.

6. Lo Stato membro, se ritiene soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, trasmette alla Commissione:

- a) il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente;

- b) il disciplinare di cui all'articolo 6;

- c) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;

- d) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dall'associazione soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate per la sua applicazione.

7. Se proviene da un'associazione di un paese terzo, la domanda relativa ad un prodotto agricolo o alimentare è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo e contiene gli elementi indicati nel paragrafo 3.

8. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 8

Esame da parte della Commissione

1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi.

La Commissione rende pubblico ogni mese l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione nonché la data di presentazione alla Commissione.

2. Se a seguito dell'esame effettuato ai sensi del primo comma del paragrafo 1 la Commissione considera soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento essa pubblica

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

In caso contrario la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di respingere la domanda di registrazione.

Articolo 9

Opposizione

1. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.

2. Anche ogni persona fisica o giuridica, che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro in questione entro un termine che permetta l'opposizione di cui al paragrafo 1.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine fissato al paragrafo 1.

3. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1, le quali:

- a) dimostrano la mancata osservanza delle dis-

posizioni previste agli articoli 2, 4 e 5; oppure, b) nel caso di una domanda conforme all'articolo 13, paragrafo 2, dimostrano che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.

La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni.

I criteri di cui al primo comma sono valutati con riferimento al territorio della Comunità.

4. Se non riceve opposizioni ricevibili ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede alla registrazione del nome.

La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Se l'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni.

Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e dell'opponente. Se gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, non hanno subito modifiche o hanno subito soltanto modifiche minori, la Commissione procede a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri casi essa ripete l'esame previsto all'articolo 8, paragrafo 1.

Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione.

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione

europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 10 **Cancellazione**

Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia della registrazione di specialità tradizionale garantita non sia più assicurato, la Commissione provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, alla cancellazione della registrazione e la pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11 **Modifica del disciplinare**

1. Una modifica del disciplinare può essere chiesta da uno Stato membro, a richiesta di un'associazione stabilita sul suo territorio, oppure da un'associazione stabilita in un paese terzo. In quest'ultimo caso la domanda è trasmessa alla Commissione o direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo.

La domanda deve comprovare un interesse economico legittimo e descrivere le modifiche richieste e i motivi pertinenti.

La domanda di approvazione di una modifica è soggetta alla procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide in merito all'approvazione senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9.

La Commissione pubblica, se del caso, le modifiche minori nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Gli Stati membri provvedono a che il produttore o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione. Oltre alle dichiarazioni di opposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione che dimostrano un interesse economico nella produzione della specialità tradizionale garantita.

3. Qualora la modifica riguardi un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle pubbliche autorità, la domanda è presentata alla Commissione dallo Stato membro a richiesta di un'associazione di produttori, oppure da un'associazione stabilita in un paese terzo. Si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quarto comma.

Articolo 12 **Nomi, indicazione e simbolo**

1. Soltanto i produttori che rispettano il disciplinare possono fare riferimento a una specialità tradizionale garantita sull'etichetta, nella pubblicità e nei documenti relativi a un prodotto agricolo o alimentare.

2. Sull'etichetta di un prodotto agricolo o alimentare prodotto nel territorio comunitario, qualora si faccia riferimento a una specialità tradizionale garantita, deve figurare il nome registrato, accompagnato o dal simbolo comunitario o dall'indicazione "specialità tradizionale garantita".

3. L'indicazione di cui al paragrafo 2 è facoltativa.

tativa sulle etichette delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori del territorio comunitario.

Articolo 13

Modalità relative al nome registrato

1. A decorrere dalla pubblicazione prevista all'articolo 9, paragrafo 4 o 5, il nome iscritto nel registro di cui all'articolo 3 può essere utilizzato per identificare il prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare come specialità tradizionale garantita esclusivamente secondo le modalità previste all'articolo 12. Tuttavia i nomi registrati possono continuare ad essere utilizzati nell'etichettatura dei prodotti che non corrispondono al disciplinare registrato, ma in tal caso non è possibile apporre l'indicazione "specialità tradizionale garantita", né la sua abbreviazione "Stg", né il relativo simbolo comunitario.

2. Una specialità tradizionale garantita può tuttavia essere registrata con riserva del nome a favore del prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato, a condizione che l'associazione richiedente l'abbia esplicitamente chiesto nella domanda di registrazione e che la procedura di cui all'articolo 9 non dimostri che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi. A decorrere dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4 o 5, il nome non può più essere utilizzato nell'etichettatura di prodotti agricoli o alimentari analoghi, che non corrispondono al disciplinare registrato, nemmeno se non è accompagnato dall'indicazione "specialità tradizionale garantita", dall'abbreviazione

"Stg" o dal relativo simbolo comunitario.

3. Per i nomi la cui registrazione è richiesta in una sola lingua, l'associazione può prevedere nel disciplinare che all'atto della commercializzazione, oltre al nome del prodotto in lingua originale, l'etichetta contenga un'indicazione nelle altre lingue ufficiali da cui risulta che il prodotto è stato ottenuto secondo la tradizione della regione, dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria la domanda.

Articolo 14

Controlli ufficiali

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali.

3. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 15 e ne aggiorna periodicamente l'elenco.

Articolo 15

Verifica del rispetto del disciplinare

1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari prodotti all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione sul mercato da:

- una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 14, e
- uno o più organismi di controllo ai sensi del-

l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 che opera come organismo di certificazione dei prodotti.

I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

2. Per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari prodotti in un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione sul mercato da:

- una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, e
- uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3. Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.

4. Qualora, le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 16

Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati

1. I produttori di uno Stato membro, anche se membri dell'associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all'articolo 14, paragrafo 3, dello Stato membro di stabilimento, su

indicazione delle autorità competenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. I produttori di un paese terzo, anche se membri dell'associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all'articolo 14, paragrafo 3, eventualmente su un'indicazione dell'associazione di produttori o dell'autorità del paese terzo.

Articolo 17

Protezione

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica contro ogni utilizzazione abusiva o fallace della dicitura "specialità tradizionale garantita", dell'abbreviazione "Stg" e del relativo simbolo comunitario, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2.

2. I nomi registrati sono protetti contro ogni pratica tale da indurre in errore il consumatore, comprese le pratiche che inducono a credere che il prodotto agricolo o alimentare sia una specialità tradizionale garantita riconosciuta dalla Comunità.

3. Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 18

Procedure di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le specialità tradizionali garantite.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19 **Modalità di applicazione** **e disposizioni transitorie**

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:

a) le informazioni che devono essere incluse nel disciplinare di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

b) la presentazione di una domanda di registrazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da parte di associazioni stabilite negli Stati membri o in paesi terzi distinti;

c) la trasmissione alla Commissione delle domande di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 7, nonché delle domande di modifica di cui all'articolo 11;

d) il registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 3;

e) le opposizioni di cui all'articolo 9, comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate;

f) la cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita, di cui all'articolo 10;

g) l'indicazione e il simbolo, di cui all'articolo 12;

h) una definizione del carattere minore delle modifiche, di cui all'articolo 11, paragrafo

1, quarto comma;

i) le condizioni di controllo del rispetto del disciplinare.

2. I nomi già registrati in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti automaticamente nel registro di cui all'articolo 3. I corrispondenti disciplinari sono equiparati ai disciplinari previsti dall'articolo 6, paragrafo 1.

3. Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) non si applica la procedura di cui all'articolo 7;

b) qualora il disciplinare includa elementi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 6, la Commissione può richiedere una nuova versione del disciplinare compatibile con il suddetto articolo, se necessario al fine di poter procedere all'esame della domanda.

Articolo 20 **Tasse**

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.

Articolo 21 **Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 2082/92 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si inten-

dono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 22 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2009, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. Pröll

[1] *Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.*

[2] *GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).*

[3] *GU L 168 del 10.7.1993, pag. 35.
Regolamento modificato da ultimo dal*

regolamento (CE) n. 2167/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 8)

[4] *GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).*

[5] *GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.*

[6] *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.*

[7] *GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.*

ALLEGATO I

Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

- Birra,*
- cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao,*
- prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria,*
- paste alimentari anche cotte o farcite,*
- piatti precotti,*
- salse per condimento preparate,*
- minestre o brodi,*
- bevande a base di estratti di piante,*
- gelati e sorbetti.*

**ARTICOLO 14 DELLA LEGGE
21 DICEMBRE 1999, N. 526**
**Disposizioni
per l'adempimento
di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee -
legge comunitaria 1999**

(...)

Art. 14
**(Modifica dell'articolo 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128)**

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente:
"ART. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'). - 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e' responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati

con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

- a) conformita' alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
- b) disponibilita' di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
- c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione rico-

nosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (Dop), la indicazione geografica protetta (Igp) e la attestazione di specificita' (Stg)".

8. La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta e' presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specifi-

cita' registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attivita'.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorita' pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorita' pubbliche designate, competenti

per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al controllo di uno o piu' organismi privati autorizzati o delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca. ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle Dop, delle Igp e delle attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico del-

l'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attivita' i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della Dop, della Igp o della attestazione di specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicita ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e

prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a Dop, Igp e Stg sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti Dop, Igp e Stg, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive Dop, Igp e Sstg, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle Dop, Igp e Stg negli organi sociali dei consorzi stessi.

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione".

(...)

**DECRETO MINISTERIALE
DEL 12 APRILE 2000
Collaborazione dei consorzi
di tutela delle Dop e Igp
con l'Ispettorato centrale
repressione frodi nell'attività
di vigilanza, tutela e
salvaguardia delle Dop e Igp**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-97.

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che nel prevedere la collaborazione dei consorzi di tutela nella vigilanza, tutela e salvaguardia della Dop, della Igp o dell'attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, nonché uso improprio delle denominazioni tutelate, statuisce che le suddette funzioni debbano essere espletate secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti 12 aprile 2000 emanati dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione del disposto dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativamente ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Dop e delle Igp e ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi;

DECRETA:

Articolo 1

1. I consorzi di tutela della Dop e Igp, riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o già autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del predetto Ministero nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle Dop e Igp.

2. Le attività di cui al comma 1 consistono:

a) nella verifica che le produzioni tutelate per le quali sia completata l'attività di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari; nel caso in cui non sussistano tali requisiti, l'attività ispettiva può essere estesa anche alle fasi di produzione della materia prima, trasformazione e confezionamento;

b) nella vigilanza sui prodotti simili che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni Dop e Igp nazionali;

c) nella verifica della rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati sottoposti al controllo

delle autorità pubbliche e degli organismi privati, all'uopo incaricati e quella immessa sul mercato.

3. Per i prodotti di cui al comma 2, lettera b), si intendono i prodotti commercializzati sia sul territorio nazionale che all'estero.

4. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela della Dop e Igp in nessun modo possono effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo, né possono svolgere attività di auto-controllo sulle produzioni.

Articolo 2

1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, è costituito per ogni produzione Dop e Igp un nucleo di vigilanza.

2 Il nucleo di vigilanza, istituito con decreto dell'Ispettore generale capo, è coordinato dal direttore dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, territorialmente competente per ogni singola Dop o Igp ed è composto da un funzionario dell'ufficio periferico stesso e da un rappresentante dei consorzi di tutela riconosciuti per le singole produzioni.

3. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della Dop o Igp ricada su un territorio di competenza di più uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, il coordinamento del nucleo di vigilanza sarà attribuita dall'Ispettore generale capo al direttore dell'ufficio periferico maggiormente rappresentativo nell'area di produzione della Dop o Igp.

4. I nuclei di vigilanza di cui al comma 1 elaborano, annualmente, il programma di attività sulle singole Dop o Igp.

5. Il programma di attività di cui al comma 4,

è trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.

6. I nuclei di vigilanza si avvalgono per la programmazione delle attività di cui al comma 4 di un sistema informativo che consenta lo scambio tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e i consorzi di tutela delle Dop e Igp di informazioni utili all'individuazione dei produttori e della consistenza delle produzioni.

7. Gli agenti vigilatori dei consorzi sono tenuti ad informare il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi sulle operazioni non pianificate, che potranno essere rivolte solo alla fase della commercializzazione onde evitare duplicazioni nella medesima attività.

8. I consorzi informano il direttore dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio di segnalazioni ricevute su eventuali attività in violazione dell'art. 14, comma 15, lettera d), della legge n. 526/1999. Il direttore dell'ufficio periferico competente organizza, anche avvalendosi degli agenti vigilatori, la conseguente attività di vigilanza dei consorzi.

Articolo 3

1. L'attività di cui all'art. 1, coordinata dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, è espletata in autonomia dai consorzi di tutela riconosciuti.

2. Le attività di cui al comma 1, possono essere svolte unicamente dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle Dop e Igp che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di

legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.

3. In relazione all'entità della produzione certificata a Dop o Igp, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, consente il riconoscimento della qualifica di vigilatore fino ad un massimo di 10 soggetti per ciascun consorzio.

4. Gli agenti vigilatori possono ottenere il riconoscimento della qualifica di cui al comma 2, anche su più produzioni a Dop e Igp.

Articolo 4

1. I campioni eventualmente prelevati dai nuclei di cui all'art. 2, comma 1, vengono analizzati da laboratori individuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Il costo delle analisi dei campioni eventualmente prelevati dai consorzi di tutela delle Dop e delle Igp, graverà sui bilanci dei medesimi. Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DECRETO MINISTERIALE N. 61413 DEL 12 APRILE 2000 Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (Dop), indicazioni geografiche protette (Igp) e specialità tradizionali garantite (Stg) negli organi sociali dei consorzi stessi;

Considerato che i prodotti registrati come Stg ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 possono essere ottenuti su tutto il territorio comunitario e che pertanto i requisiti relativi alla rappresentativita' dei corrispondenti consorzi di tutela non possono essere determinati con modalita' analoghe a quelle dei Consorzi di tutela dei prodotti a Dop e ad Igp;

Considerato che attualmente l'Italia ha ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 per un solo prodotto Stg del quale non risulta ancora rivendicata la produzione;

Considerato pertanto che in questa prima fase appare possibile determinare i requisiti di rappresentativita' esclusivamente per i consorzi di tutela dei prodotti a Dop e ad Igp;

Considerato che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha individuato rispettivamente ai commi 17 e 16 due distinte categorie:

quella dei "produttori e trasformatori interessati alle Dop e alle Igp" e quella dei "produttori ed utilizzatori" ed ha posto a carico di tutti i soggetti che compongono quest'ultima categoria i costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dello stesso art. 14;

Considerato pertanto che, ai fini del presente decreto e del regolamento che stabilisce i criteri dell'attribuzione dei costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, occorre individuare la categoria dei "produttori ed utilizzatori";

Ritenuto che, per l'individuazione della categoria dei "produttori ed utilizzatori" di cui all'art. 14, comma 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si debba tener conto di quei

soggetti la cui attivita', all'interno della filiera, assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della Dop o Igp;

Ritenuto che la categoria di cui al precedente capoverso possa essere individuata, per i prodotti trasformati, come quella degli elaboratori della materia prima e, per gli altri prodotti, come quella dei produttori della materia prima;

Ritenuto quindi che i requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle Dop e delle Igp devono tener conto della categoria dei "produttori ed utilizzatori" sia per il ruolo insostituibile svolto nella caratterizzazione della produzione tutelata, sia per l'onere finanziario che la legge n. 526/1999 pone a loro carico, anche in assenza di una loro adesione al consorzio;

DECRETA:

Art. 1

1. I consorzi di tutela delle Dop e delle Igp sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile.
2. Svolgono, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 2

1. Ciascun consorzio di tutela puo' esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, per una sola Dop o Igp e per ciascuna Dop o Igp puo' essere incaricato un unico consorzio di tutela.

2. E' consentito ai consorzi di tutela incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di avvalersi, ove lo ritengano, del medesimo agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.

3. I costi derivanti dalle attivita' attribuite ai sensi del comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ai consorzi di tutela delle Dop o Igp, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al consorzio e dei soggetti "produttori ed utilizzatori" della Dop o della Igp, anche se non aderenti al consorzio, appartenenti alle categorie individuate all'art. 4 del presente decreto secondo i criteri che saranno stabiliti con successivo regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 3

Fatte salve le previsioni del codice civile, lo statuto dei consorzi di tutela, affidatari dell'incarico di cui all'art. 1, comma 2, contiene:

- a) nome della Dop o della Igp per la cui tutela il consorzio opera;
- b) modalita' per l'ammissione al consorzio, prevedendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo della Dop o della Igp tutelata. Non e' richiesta la previsione della delega specifica nell'ipotesi di cooperative di primo grado;
- c) individuazione degli organi sociali e delle

loro funzioni;

d) modalita' di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri fissati con decreto ministeriale relativo all'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Dop e delle Igp;

e) norme per la nomina e per il funzionamento del collegio sindacale;

f) norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio.

Art. 4

Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive nelle quali sono ricompresi tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a Dop o ad Igp, le seguenti categorie di "produttori ed utilizzatori":

- a) "caseifici" nella filiera formaggi;
- b) "produttori" nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati;
- c) "imprese di lavorazione" nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati;
- d) "olivicoltori" nella filiera grassi (oli);
- e) "allevatori e macellatori" nella filiera carni fresche;
- f) "imprese di lavorazione" nella filiera preparazioni carni;
- g) "preparatori" nella filiera prodotti panetteria.

Art. 5

Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 14, comma 17, della legge n. 526/1999, i consorzi di tutela delle Dop e Igp, devono dimostrare la partecipazione nella compagine sociale

dei soggetti delle categorie individuate all'art. 4 del presente decreto che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a Dop o Igp, calcolate su un periodo significativo.

Art. 6

1. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Scaduto tale termine, i consorzi di cui al precedente comma dovranno inviare la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente decreto al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvederà a rinnovare l'incarico con apposito decreto.

Art. 7

La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività di cui all'art. 5 del presente decreto è effettuata con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Ove il predetto requisito venga a mancare, l'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto sarà revocato in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro: De Castro

DECRETO MINISTERIALE N. 61414 DEL 12 APRILE 2000 Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Dop e delle Igp

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLE
POLITICHE AGRICOLE E
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI
- EX DIV. VI

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 1999;

VISTO in particolare l'art. 14 comma 17 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (Dop), indicazioni geografiche protette (Igp) e specialità tradizionali garantite (Stg) negli organi sociali dei consorzi stessi;

CONSIDERATO che i prodotti registrati come Stg ai sensi del Reg. (CEE) n. 2082/92 possono essere ottenuti su tutto il territorio comunitario e che pertanto i requisiti relativi alla rappresentanza negli organi sociali dei cor-

rispondenti Consorzi di tutela non possono essere determinati con modalità analoghe a quelle dei Consorzi di tutela dei prodotti a Dop e ad Igp;

CONSIDERATO che attualmente l'Italia ha ottenuto la registrazione ai sensi del Reg. (CEE) n.2082/92 e per un solo prodotto Stg del quale non risulta ancora rivendicata la produzione;

CONSIDERATO pertanto che in questa prima fase appare possibile determinare i requisiti di rappresentanza negli organi sociali esclusivamente per i Consorzi di tutela dei prodotti a Dop e ad Igp;

VISTO il decreto ministeriale "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Dop e delle Igp";

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione dei criteri di equilibrata rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela, bisogna tener conto della categoria "dei produttori e dei trasformatori interessati alle Dop alle Igp" che si differenzia dalla categoria "dei produttori ed utilizzatori della Dop o della Igp" individuata nell'art.4 del decreto ministeriale sopra citato, in quanto comprende l'universo dei soggetti che partecipano alla produzione della Dop o della Igp;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della percentuale di rappresentanza, negli organi sociali dei Consorzi di tutela, di ciascuna categoria presente nella filiera produttiva, risulta necessario attribuire un peso particolare alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", di cui al predetto art. 4;

RITENUTO che, per le categorie dei "produttori ed utilizzatori" sia da considerare equa una percentuale di rappresentatività negli organi sociali pari al 66% per le motivazioni

addotte ed in coerenza con quanto previsto nel decreto ministeriale citato;

DECRETA:

Art. 1

I criteri di rappresentatività fissati nel presente decreto si applicano ai Consorzi incaricati delle funzioni di cui all'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

Art. 2

Ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle Dop ed Igp sono individuate all'interno delle sottoelencaate filiere produttive, nelle quali sono ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito comunitario come Dop e Igp, le seguenti categorie:

a. filiera formaggi:

per i formaggi freschi:

1. allevatori produttori di latte
2. caseifici
3. confezionatori per i formaggi stagionati:
 1. allevatori produttori di latte
 2. caseifici
 3. stagionatori e/o porzionatori

b. filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati:

1. agricoltori
2. confezionatori

c. filiera ortofrutticoli e cereali trasformati

1. agricoltori
2. imprese di lavorazione

d. filiera grassi (oli)

1. olivicoltori
2. molitori
3. imbottigliatori

e. filiera carni fresche

1. allevatori e macellatori
2. porzionatori ed elaboratori

f. filiera preparazioni di carni

1. allevatori
2. macellatori
3. imprese di lavorazione
4. porzionatori e confezionatori

g. filiera prodotti panetteria

1. produttori materia prima
2. molitori
3. preparatori

Art. 3

1. Nell'ambito di ciascuna filiera produttiva, sulla base dei criteri fissati nelle premesse del presente decreto, è determinata per ciascuna categoria individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale recante "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Dop e delle Igp" una percentuale di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela pari al 66%.

2. La restante percentuale di rappresentanza negli organi sociali sarà ripartita tra le altre categorie della corrispondente filiera, individuate dal precedente art. 2, nello statuto dei Consorzi di tutela.

Art. 4

1. I valori di rappresentatività individuati nell'art. 3 del sopra citato decreto e negli statuti dei singoli Consorzi di tutela, per ciascuna categoria delle corrispondenti filiere produttive sono riferiti alla ipotesi di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata alle attività degli organismi di controllo.

2. Nei casi non rientranti nel comma prece-

dente, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al Consorzio.

Art. 5

1. Lo Statuto del Consorzio deve assicurare a ciascun consorziato l'espressione del voto.

2. Il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo pubblico o privato.

3. Qualora il consorziato svolga più attività produttive, rientranti nelle corrispondenti categorie individuate dall'art. 2 del presente decreto, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

Art. 6

1. L'adesione in forma associativa dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 del presente decreto, interessati alla Dop o alla Igp, a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli soggetti, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

IL MINISTRO: Paolo DE CASTRO

**DECRETO MINISTERIALE
4 MAGGIO 2005
Modalità di deroga alla
condizione posta all'articolo
2 del decreto 12 aprile 2000,
recante disposizioni generali
relative ai requisiti di
rappresentatività dei consorzi
di tutela delle denominazioni
di origine protette (Dop) e
delle indicazioni geografiche
protette (Igp)**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999; Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (Dop), indicazioni geografiche protette (Igp) e specialità tradizionali garantite (Stg) negli organi sociali dei

consorzi stessi; Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp) e successive integrazioni;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto il quale prevede che ogni Consorzio di tutela incaricato può esercitare le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per una sola Dop o Igp;

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e successive integrazioni;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

Considerato che è stata rappresentata da varie Organizzazioni di categoria e da numerosi produttori l'esigenza di attribuire ad un unico Consorzio di tutela le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più Dop o Igp, laddove la filiera produttiva delle diverse denominazioni interessate sia la stessa e le zone di produzione siano coincidenti totalmente o in parte;

Considerato che la richiesta di cui sopra appare meritevole di accoglimento poiché consen-

te di realizzare economie di gestione soprattutto alle produzioni con un minor peso economico per le quali la costituzione e la gestione di un Consorzio di tutela comporta un onere non facilmente sostenibile;

DECRETA:

Art. 1

1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp) e' integrato con il seguente comma:

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 un Consorzio di tutela puo' esercitare le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu' Dop o Igp, purché sussistano i seguenti requisiti: i prodotti Dop o Igp per i quali e' incaricato il Consorzio rientrano nella medesima filiera così come individuata dall'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modifiche; la zona di produzione dei prodotti medesimi, così come individuata nel disciplinare di produzione, e' totalmente coincidente, ovvero la zona di produzione di una delle denominazioni protette include al suo interno la/e zona/e di produzione della/e altra/e denominazione/i protetta/e per la/e quale/i il consorzio e' incaricato.

Art. 2

L'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela del-

le denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp) e' integrato con il seguente comma: 2. Ai fini del riconoscimento i Consorzi di tutela che intendono svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu' Dop o Igp, devono dimostrare per ciascuna denominazione protetta, la partecipazione nella compagine sociale delle categorie individuate all'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorita' pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a Dop o Igp.

Art. 3

1. L'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp) e' integrato con il seguente comma: «3. Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu' Dop o Igp la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, così come individuata nei comma 1 e 2, deve tenere conto di ciascuna denominazione protetta per la quale il Consorzio e' incaricato.».

Art. 4

1. L'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rap-

presentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp) e' integrato con il seguente comma: «4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu' Dop o Igp, il valore del voto di ciascun consorziato e' determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna Dop o Igp.».

Art. 5

Fermi restando i criteri fissati con il decreto ministeriale 12 settembre 2001, n. 410, quando l'attivita' del Consorzio di tutela incaricato per piu' Dop o Igp, interessa esclusivamente una delle denominazioni per le quali il Consorzio stesso risulta incaricato, i costi derivanti dalla predetta attivita' sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione cui e' rivolta l'attivita' del Consorzio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2005
Il Ministro: Alemanno

DECRETO MINISTERIALE 4 MAGGIO 2005 Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp); Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto che individua, in ciascuna filiera produttiva, la categoria dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazioni di origine protetta ovvero ad indicazioni geografica protetta;

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela del-

le denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che individua, all'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive;

Visto il decreto 10 maggio 2001, relativo all'integrazione dei decreti ministeriali sopra citati, per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla filiera «aceti diversi dagli aceti di vino» e alla filiera «oli essenziali»;

Visti il regolamento (CE) n. 1845/2004 del Consiglio del 22 ottobre 2004, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» nella categoria «altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.)» e il regolamento (CE) n. 205 del Consiglio del 4 febbraio 2005, relativo alla registrazione delle denominazioni di origine protetta «Zafferano dell'Aquila» e «Zafferano di San Gimignano» entrambe nella categoria «caffè, tè e spezie, escluso il mate»;

Considerato che i prodotti sopra menzionati appartengono a filiere non previste nei decreti 12 aprile 2000 e nel decreto 10 maggio 2001 citati in precedenza;

Ritenuto di dover integrare i predetti decreti con l'individuazione della categoria dei «produttori ed utilizzatori» e delle altre categorie che partecipano alle filiere produttive nelle quali sono inseriti i citati prodotti;

Ritenuto di dover apportare precisazioni al decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414, in quanto, nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati, non è prevista la categoria confezionatori;

Considerato inoltre che nella filiera carni fre-

sche erroneamente sono state inserite, nei decreti 12 aprile 2000, in un'unica categoria allevatori e macellatori, soggetti che invece, analogamente all'individuazione effettuata nella filiera «preparazioni di carne», è necessario enucleare separatamente;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

DECRETA:

Art. 1

1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp) è integrato con le seguenti categorie: l) «apicoltori» o «caseifici» nella filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.); m) «agricoltori» nella filiera caffè, tè e spezie, escluso il mate'. 2. La categoria allevatori e macellatori indicata alla lettera e) del citato art. 4 del decreto 12 aprile 2000 è rettificata in «allevatori».

Art. 2

1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rap-

presentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp), già integrato dal decreto ministeriale 10 maggio 2001 e' integrato ulteriormente con le seguenti filiere e relative categorie:

l) filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.):

per il miele:

- 11) apicoltori;
- 12) imprese di lavorazione;
- 13) confezionatori;

per i prodotti lattiero-caseari di vario tipo:

- 11) allevatori produttori di latte;
- 12) caseifici;
- 13) confezionatori e stagionatori e/o

porzionatori;

m) filiera caffè', tè e spezie, escluso il mate':

- m1) agricoltori;
- m2) elaboratori;
- m3) confezionatori.

2. La filiera ortofrutticoli e cereali trasformati, individuata alla lettera c) del citato art. 2 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 e' integrata con la seguente categoria:

c3) confezionatori.

3. Le categorie della filiera individuata alla lettera e) dello stesso art. 2 sono così rettificata:

- e1) allevatori;
- e2) macellatori
- e3) porzionatori ed elaboratori.

Roma, 4 maggio 2005
Il Ministro: Alemanno

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 4 DEL 28 GIUGNO 2000, Modalità per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per l'individuazione delle relative procedure amministrative

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, esaurita la prima fase di attuazione che prevedeva, ai sensi dell'art.17, una procedura transitoria di registrazione semplificata per i prodotti la cui designazione geografica fosse già oggetto di protezione giuridica o, comunque sancita dall'uso, trova ormai applicazione con le modalità procedurali dallo stesso fissate.

Nelle more dell'emanazione di una apposita normativa che disciplini a livello nazionale l'iter procedurale di cui all'art.5, paragrafo 5 del regolamento, si rende necessario individuare procedure che garantiscano la trasparenza dell'azione amministrativa e forniscano indicazioni chiare ed omogenee ai produttori e/o trasformatori interessati alla registrazione delle denominazioni.

A) Soggetti legittimati.

Soggetti legittimati a presentare domanda di riconoscimento per una Dop o Igp ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono le associazioni.

Per associazione si intende un insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il

quale si chiede il riconoscimento della Dop o Igp.

Tale "riserva" e' espressamente prevista dall'art.5, paragrafo 1 del regolamento che, trasponendo in norme i principi contenuti nei "considerando" del regolamento, ha inteso assicurare ai produttori e/o trasformatori e solo ad essi, in quanto associati, un maggior peso nella commercializzazione dei loro prodotti ed una maggiore forza nella tutela dei diritti che deriveranno loro dalla registrazione della denominazione.

Non e' richiesta dal regolamento una particolare forma giuridica per l'associazione.

E' necessario comunque che la stessa:

- a) sia costituita con atto pubblico;
- b) abbia tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale presenta la domanda;
- c) sia espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art.4 del regolamento.

All'associazione sono equiparati anche comitati promotori o organizzazioni, aventi i requisiti sopra descritti, idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori che ne facciano parte.

Ulteriore requisito richiesto al soggetto legittimato, anche ai fini dell'esercizio del diritto

attribuitogli dall'art.14, comma 8, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' quello della stabilita', intesa come esercizio della legittimazione attiva a sostenere le attività connesse alle procedure di registrazione e passiva in quanto soggetto qualificato a resistere a eventuali opposizioni. A tal fine e' necessaria la previsione statutaria dello scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo per il quale e' sorta, ovvero per l'impossibilita' di raggiungerlo.

B) Documentazione da presentare.

Il soggetto legittimato, come sopra definito, dovrà presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio qualità e tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità e della politica della qualità - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, la sottoelencata documentazione:

- 1) istanza, in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla relativa delibera assembleare (o documento equipollente), per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario;
- 2) atto costitutivo e statuto;
- 3) disciplinare di produzione;
- 4) relazione tecnica;
- 5) relazione storica;
- 6) cartografia: e' necessario che la stessa sia di dimensioni tali da consentire l'individuazione

precisa della zona di produzione e dei suoi confini. E' necessario inoltre allegare una cartina dell'Italia, sulla quale dovrà essere individuata la zona di produzione e/o trasformazione, in modo tale da consentire ai rappresentanti degli altri Paesi comunitari di avere cognizione della localizzazione della zona di produzione rispetto al territorio del nostro Paese.

Fatte salve le procedure adottate da ciascuna regione o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione, questa amministrazione acquisirà il parere, qualora non sia stato già trasmesso dall'associazione richiedente, della regione o della provincia autonoma sulla richiesta di riconoscimento. Tale parere dovrà contenere elementi di valutazione idonei a definire il contesto socio-economico e produttivo nel quale si collocano il soggetto richiedente ed il prodotto del quale si chiede la registrazione.

C) Modalità di compilazione del disciplinare di produzione.

Il disciplinare di produzione deve contenere tutti gli elementi di cui all'art.4, paragrafo 2, del regolamento, secondo l'ordine indicato nello stesso articolo (allegato alla presente circolare). In particolare gli elementi di cui alle lettere d) ed f) del predetto paragrafo 2 dovranno essere contenuti nel disciplinare in maniera sintetica, mentre andranno riportati in maniera ampia e dettagliata nella relazione storica e nella relazione tecnica. Quest'ultima dovrà inoltre contenere in maniera più dettagliata rispetto al disciplinare gli elementi di cui alle lettere b) ed e) del già citato paragrafo 2.

Il predetto disciplinare dovrà contenere elementi idonei all'identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un logo Circolare MiPAF n. 4 del 28 giugno 2000 3 costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali dovranno esser fornite le specifiche di stampa (dimensioni e tipo dei caratteri, indici colorimetrici, ecc.).

Il contrassegno proposto dovrà possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

L'utilizzazione di un marchio già registrato potrà essere consentita, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica interessata.

D) Procedura.

Ricevuta la domanda di registrazione con la relativa documentazione, l'amministrazione accerta prioritariamente, entro trenta giorni, la legittimazione del soggetto richiedente. Ove il soggetto richiedente non risulti legittimato a presentare istanza, la domanda viene respinta.

Nel caso in cui sia accertata tale legittimazione, l'amministrazione ne dà comunicazione nei termini sopra indicati, notificando altresì l'inizio del relativo procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dello stesso ai sensi della legge n. 241/1990.

L'amministrazione verifica che la domanda sia giustificata, che la documentazione sia completa, che siano soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal regolamento (CEE) n.

2081/92, che la disciplina tecnica sia adeguata. Le osservazioni e gli eventuali rilievi dell'amministrazione sono comunicati al soggetto richiedente ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui sopra, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento.

L'amministrazione, ultimata la verifica di cui sopra con esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto presentatore dell'istanza ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, trasmettendo il disciplinare tecnico di produzione nella stesura finale.

Successivamente l'amministrazione chiede al soggetto presentatore dell'istanza, alla/e regioni e/o province autonome, alla/e province, alla/e Camere di commercio territorialmente competenti, di concordare il luogo e la sede per una riunione di pubblico accertamento.

Quindi l'amministrazione comunica agli stessi soggetti la data e l'ora in cui avrà luogo la predetta riunione e invita gli stessi a darne comunicazione ai comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati, assicurando la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti.

Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto attributario della funzione di notifica alla Commissione europea della domanda di registrazione delle Dop o Igp, di

verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento (CEE) n. 2081/92.

Alla predetta riunione, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari con il compito di accertarne la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni ed al fine di riferire all'amministrazione. Quest'ultima sulla base degli elementi acquisiti dai funzionari ministeriali nel corso della riunione di pubblico accertamento, esprime eventuali ulteriori valutazioni, sentendo anche il soggetto che ha richiesto la registrazione.

Dopo tali valutazioni, l'amministrazione elabora, d'intesa con il soggetto che ha richiesto la registrazione, una scheda riepilogativa contenente in forma sintetica, ma esaustiva, tutti gli elementi previsti dall'art.4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Tale scheda riepilogativa assume carattere di particolare rilievo, in quanto costituisce l'unico documento che la Commissione, terminata con esito positivo la verifica di cui all'art.6, paragrafo 1 del regolamento, pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione predetta soddisfa l'esigenza di consentire l'esercizio del diritto di opposizione a tutti gli Stati membri.

L'amministrazione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della proposta di disciplinare di produzione e della scheda riepilogativa, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Trascorsi trenta giorni dalla

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in mancanza di osservazioni o, dopo averle valutate ed aver risolto eventuali dissensi, l'amministrazione notifica alla Commissione la richiesta di registrazione e la documentazione relativa.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: Pecoraro Scanio

DECRETO MINISTERIALE N. 410 DEL 12 SETTEMBRE 2000

Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-97;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'articolo 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della predetta legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto in particolare il comma 16 del predetto articolo 14, che stabilisce che i costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 dell'articolo 14 predetto sono a carico di tutti i

produttori e gli utilizzatori secondo i criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali n. 61413 e n. 61414, entrambi del 12 aprile 2000, contenenti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp) e i criteri che assicurano una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessate alle Dop e alle Igp negli organi sociali dei Consorzi stessi;

Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del citato articolo 14, comma 16, le disposizioni regolamentari per la fissazione dei criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dello stesso articolo 14;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000, ai sensi dell' articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 63084 del 31 agosto 2000;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. I costi derivanti dalle attivita' attribuite, ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.

128, ai Consorzi di tutela delle Dop o Igp, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinati dal competente organo consortile e sono posti a carico:

- a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle Dop e delle Igp, secondo i criteri stabiliti con il presente regolamento.

Art. 2

1. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non puo' superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'articolo 3, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Dop e delle Igp e dagli Statuti dei singoli Consorzi di tutela.

2. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovra' contribuire con una quota commisurata alla quantita' di prodotto controllata dall'organismo privato autorizzato o dall'autorita' pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata a Dop o a Igp.

3. Sono poste a carico delle categorie individuate all'articolo 4, del decreto ministeriale citato all'articolo 1 del presente regolamento, le quote, qualora non coperte, riservate

alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'articolo 2, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, recante l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp).

Art. 3

1. I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'articolo 14, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Art. 4

1. In via di prima applicazione e in attesa del conferimento dell'incarico delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, i costi sostenuti dai Consorzi di tutela, già riconosciuti da autorità nazionali, per lo svolgimento delle predette funzioni vengono ripartiti in conformità dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1, 2 e 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 settembre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio

DECRETO MINISTERIALE DEL 27 AGOSTO 2004 Definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, e in particolare l'art. 8 che prevede che gli Stati membri designino le autorità competenti incaricate di controllare l'osservanza delle disposizioni del regolamento stesso;

Visto il regolamento (CEE) n. 1538/91 del Consiglio del 5 giugno 1991 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90, e in particolare l'art. 12 che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commer-

cializzazione delle carni di pollame ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 citato in precedenza, ed in particolare l'art. 7 che prevede che l'attività di vigilanza sulle strutture di controllo è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome;

Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e in particolare l'art. 9 che prevede vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che le aziende assoggettate al sistema di controllo, che producono secondo i metodi di produzione biologica siano conformi ai requisiti di cui all'art. 5 del citato regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui è definito che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 del che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari aventi una Denominazione di origine protetta (Dop) o una Indicazione

geografica protetta (Igp) rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 14 che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli o alimentari aventi un'attestazione di specificità (Stg) rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (Dop), una Indicazione geografica protetta (Igp) o un'attestazione di specificità (Stg), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e in particolare l'art. 8 che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel citato regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE)n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto l'art. 15 del decreto 30 agosto 2000

recante indicazione e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorita' competente» in collaborazione con le regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2001 che prevede che i controlli sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (Vqprd) sia effettuato dai consorzi di tutela riconosciuti, appositamente incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali a svolgere tale attivita', o in loro assenza, da strutture autorizzate/designate dal Ministero con le procedure previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto, in particolare, l'art. 5 del succitato decreto ministeriale 29 maggio 2001, che prevede che la vigilanza sui consorzi di tutela riconosciuti autorizzati a svolgere attivita' di controllo sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome territorialmente interessate;

Ritenuta l'opportunita' di definire in maniera precisa ed univoca l'attivita' di vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo su tutte le produzioni di cui alla normativa citata e di individuare una struttura cui attribuire la competenza a svolgere la predetta attivita' di vigilanza;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 15 luglio 2004;

DECRETA:

Art. 1

Istituzione e compiti dell'Unita' nazionale di coordinamento della vigilanza

1. E' istituita, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, in connessione con il competente ufficio del Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, l'Unita' nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) con i seguenti compiti:

- a) coordinare l'attivita' di vigilanza svolta dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome;
- b) monitorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di vigilanza;
- c) proporre delle linee guida finalizzate alla armonizzazione dell'attivita' di vigilanza su tutto il territorio nazionale;
- d) esprimere un parere sulla proposta di revoca per le organizzazioni di cui al successivo art. 3, comma 1, che operano su produzioni interregionali e interprovinciali;
- e) valutare le misure da adottare a livello nazionale a seguito delle infrazioni rilevate dalle regioni o dalle province autonome e trasmettere al competente ufficio del Dipartimento per l'irrogazione delle relative sanzioni;
- f) definire una procedura in cui, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione/designazione alle organizzazioni di cui al successivo art. 3, comma 1, provveda a garantire il mantenimento dell'attivita' oggetto dell'incarico/autorizzazione.

2. Nei casi in cui ricorrano le fattispecie di alla lettera f) del comma 1, a seguito della valutazione dell'Unita' nazionale di coordinamento della vigilanza, il competente ufficio del Dipartimento per la qualita' dei prodotti

agroalimentari e dei servizi individua il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle regioni competenti per territorio da adibire temporaneamente alle attività di controllo e certificazione già svolte dalla struttura sospesa o revocata.

3. Per le valutazioni di cui al comma precedente l'UNCV viene integrata con l'ispettore generale capo dell'ICRF ed i responsabili delle unità territoriali di vigilanza competenti per territorio.

4. Qualora la struttura di controllo sospesa o revocata operi sull'intero territorio nazionale la valutazione di cui al comma 2 verrà effettuata dall'UNCV appositamente integrata con l'ispettore generale capo dell'ICRF.

Art. 2

Istituzione e compiti delle Unità centrale e territoriali di vigilanza

1. Ciascuna regione e provincia autonoma entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto deve attivare l'unità territoriale di vigilanza (UTV) secondo criteri e modalità definiti dai singoli enti.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 3, ciascuna regione e provincia autonoma deve individuare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il personale da destinare all'UTV ed il relativo responsabile, mediante atto pubblico, secondo criteri e modalità definiti dai singoli enti ed avvalendosi di pubblici dipendenti.

3. Per le attività di competenza esclusiva del Ministero per le politiche agricole e forestali nonché in ossequio al principio di sussidiarietà di cui al successivo comma 4, il Ministero istituisce, entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Unità cen-

trale di vigilanza (UCV).

4. In forza del principio della sussidiarietà il Ministero delle politiche agricole e forestali può intervenire qualora gli obiettivi dell'attività di vigilanza non sono raggiunti da parte delle regioni e delle province autonome.

5. Sono comunque fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni di cui agli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3

Funzioni della UTV

1. L'UTV deve svolgere attività di vigilanza sulle organizzazioni autorizzate/designate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per il controllo sulle produzioni di cui alla normativa elencata nelle premesse. La vigilanza si articola su due livelli:

a) sull'operatività delle organizzazioni autorizzate/designate per il controllo, al fine di verificare che:

i) gli organismi privati autorizzati/designati adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione e/o previste dalla norma UNI EN 45011;

ii) le autorità pubbliche designate adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione, comprese l'imparzialità e la terzietà nell'ambito dei controlli effettuati;

iii) i consorzi di tutela dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (Vqprd) affidatari dell'incarico di controllo ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 mantengano la disponibilità di una struttura idonea destinata all'attività di controllo;

b) sulla corretta attuazione del/della piano/procedura di controllo approvato/a e il rispetto della normativa di riferimento.

2. L'UTV mantiene un sistema di trasmissio-

ne costante ed informatizzata dei dati e degli elementi ritenuti necessari dall'UNCV al fine di permettere il raggiungimento dei compiti previsti dall'art. 1.

Art. 4

Composizione del coordinamento

1. L'Unità nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) di cui all'art. 1 è costituita da sei rappresentanti del Ministero, di cui quattro del Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi e due dell'Ispettorato centrale repressione frodi e sei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Il coordinatore dell'UNCV viene individuato fra i componenti designati dal Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le funzioni di segreteria e la gestione della documentazione sono svolte dal Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. I componenti dell'UNCV, di cui al precedente comma 1, sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

5. L'UNCV approva il regolamento di funzionamento interno, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina.

Art. 5

Linee guida

1. L'UNCV, entro novanta giorni dalla pub-

blicazione del decreto di nomina, elabora e propone al Ministro delle politiche agricole e forestali le linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle UTV.

2. Per i compiti previsti dal precedente comma, l'UNCV si può avvalere della collaborazione di enti e soggetti esperti, qualificati nel settore e che non svolgano attività di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa.

3. Il Ministro adotta e pubblica le linee guida con decreto.

Art. 6

Manuale di organizzazione e funzionamento dell'UTV 1

Le singole Unità territoriali di vigilanza (UTV) elaborano entro centoventi giorni dalla nomina, un manuale di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle

organizzazioni individuate all'art. 2, che assicuri la conformità alle linee guida di cui all'art. 5, comma 1.

2. Il manuale di cui al comma precedente deve essere valutato conformemente alle linee guida dall'UNCV, e può essere successivamente approvato con provvedimento regionale o provinciale.

3. Nel caso in cui non venga adottato il manuale di cui ai commi precedenti, ovvero si accerti un impedimento oggettivo dell'Unità territoriale di vigilanza (UTV) a svolgere le funzioni definite nel corrispondente manuale di organizzazione e di funzionamento, la regione o provincia autonoma ne dà comunicazione all'UNCV che adotta le misure necessarie del caso.

Art. 7
Norme transitorie

1. Qualora la regione o la provincia autonoma sia già dotata di una struttura di vigilanza alla data di pubblicazione del presente decreto o intenda attivarla prima della pubblicazione del decreto contenente le linee guida di cui all'art. 5, può operare con le proprie procedure, che dovranno successivamente essere adeguate entro

sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida.

2. Qualora la regione o la provincia autonoma rilevi oggettivi impedimenti all'individuazione del personale da destinare all'UTV, entro il termine previsto dall'art. 2, può avvalersi temporaneamente di altri enti pubblici o del personale di enti strumentali che non svolgano attività di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa. A tale scopo, specifica convenzione della durata non superiore di dodici mesi e non rinnovabile, deve essere stipulata entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e trasmessa all'UNCV.

3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, gli enti individuati devono operare in conformità ad un proprio manuale di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attività di vigilanza, da adottare entro novanta giorni dalla stipula della convenzione, previa valutazione della conformità alle linee guida da parte dell'UNCV. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Alemanno

DECRETO LEGISLATIVO N. 297
DEL 19 NOVEMBRE 2004
Disposizioni sanzionatorie
in applicazione del
regolamento (CEE)
n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni
geografiche e delle
denominazioni di origine dei
prodotti agricoli e alimentari

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002) ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, recante adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio 2004 e del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

EMANA IL SEGUENTE
DECRETO LEGISLATIVO:

CAPO I
DEI PRODUTTORI

Art. 1

Uso commerciale

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denomina-

zione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:

a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:

1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;

2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;

3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;

b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;

c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella pre-

sentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:

1) quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;

2) o quando il riferimento alla denominazione protetta e' riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato.

2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.

3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 e'

disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità accertate e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.

Art. 2

Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

3. Salva l'applicazione delle norme penali

vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella

pubblicità e nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.

7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.

Art. 3

Piano di controllo

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una competente autorità pubblica accerti una non conformità classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' sottoposto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto, previa verifica da

parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.

5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

CAPO II DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E DEI CONSORZI DI TUTELA

Art. 4

Inadempienze della struttura di controllo

1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.

2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'e-

spletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.

Art. 5

Tutela dei Consorzi incaricati

1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.

2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'ar-

ticolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimilacinquecento.

Art. 6

Inadempienze dei Consorzi di tutela

1. Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attività che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.

2. Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attività pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

- a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non e' contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;
- b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio;
- c) violare le disposizioni impartite con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, concernente la ripartizione dei costi, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.

CAPO III DELLE CIRCOSTANZE

Art. 7 Altri illeciti

1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.

CAPO IV COMPETENZA

Art. 8 Competenza agenti vigilatori

1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più Consorzi di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 5.
2. L'attività di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed e' equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni del soggetto che accerta la violazione.

Art. 9

Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 4 e' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 10

Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. L'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 6 e' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 11

Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati agli articoli 8, 9 e 10, nonche' quelle accertate dagli organi competenti ai sensi delle norme vigenti in materia di prodotti Dop ed Igp, e' attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
3. L'attuazione delle competenze di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 1, del Ministero

delle politiche agricole e forestali avviene nell'ambito delle attività previste dalle disposizioni vigenti.

CAPO V
NORME DI COORDINAMENTO
E FINALI

Art. 12
Disposizioni abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni sanzionatorie previste da norme speciali, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 125, 4 novembre 1981, n. 628, 30 maggio 1989, n. 224, 12 gennaio 1990, n. 11.

DECRETO MINISTERIALE
DEL 1 DICEMBRE 2005
Disposizioni procedurali in
applicazione del decreto
legislativo 19 novembre
2004, n. 297, recante:
«Disposizioni sanzionatorie
in applicazione del
regolamento (CEE) n.
2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni
geografiche e delle
denominazioni di origine dei
prodotti agricoli e alimentari»

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ed in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante Modifiche al sistema penale;

Ritenuta la necessità di definire le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni dei soggetti che accertano le violazioni previste dal decreto legislativo

19 novembre 2004, n. 297, e di individuare gli uffici del Ministero delle politiche agricole e forestali competenti per la definizione dei relativi procedimenti e per il compimento delle necessarie attività, anche esecutive;

DECRETA:

Art. 1

1. Per l'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 3 (commi 1, 2, 3 e 4), 4, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono competenti i seguenti organi di controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali: Ispettorato centrale repressione frodi - Comando carabinieri politiche agricole e Corpo forestale dello Stato.

2. Gli organi, i funzionari o comunque gli agenti addetti all'accertamento delle violazioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, ivi compresi gli organi di controllo di cui al comma 1, procedono anche su segnalazione della Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 2

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere effettuato secondo le modalità che saranno individuate con successivo provvedimento della Direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante gli estremi del verbale con cui è stata contestata la violazione.

2. Nel verbale con cui viene contestata la violazione deve essere contenuta l'indicazione di cui al comma 1.

Art. 3

1. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve fare pervenire il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, che è competente per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4

1. Gli interessati possono fare pervenire gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel termine ivi previsto, all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Nel verbale con cui viene contestata la violazione deve essere contenuta l'indicazione di cui al comma 1.

Art. 5

1. L'ordinanza-ingiunzione emanata, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene anche l'indicazione del termine entro il quale è possibile proporre opposizione, con l'avvertenza che il ricorso deve essere proposto innanzi alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituita presso il Tribuna-

le territorialmente competente, ai sensi dell'art. 120, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed indicato nella medesima ordinanza-ingiunzione.

2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate con l'ordinanza-ingiunzione deve essere effettuato secondo le modalita' previste al precedente art. 2, comma 1, con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza-ingiunzione medesima.

3. Nell'ordinanza-ingiunzione deve essere contenuta l'indicazione di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 6

1. Nel caso di sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in conseguenza delle violazioni previste dall'art. 3, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, l'interessato non puo' riprendere l'uso della denominazione protetta e non puo' commercializzare in alcun modo, neppure destinandoli all'esportazione, i prodotti contraddistinti dalla medesima denominazione protetta, fino all'integrale e comprovato assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo o del Consorzio di tutela.

Art. 7

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, fatti salvi, nella forma e negli effetti, gli atti compiuti in precedenza,

in quanto non siano contrastanti con altre disposizioni.

3. Nel caso in cui il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia stato trasmesso ad un'autorita' diversa da quella indicata all'art. 3 del presente decreto, tale rapporto viene fatta pervenire tempestivamente dall'autorita' che lo ha ricevuto all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, unitamente agli eventuali altri atti ad esso relativi, ivi compresi gli scritti difensivi degli interessati.

Roma, 1° dicembre 2005

Il Ministro: Alemanno

**ARTICOLO 15 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 27 MAGGIO
2005, N. 102**

**Regolazioni dei mercati
agroalimentari, a norma
dell'articolo 1, comma 2,
lettera e), della legge
7 marzo 2003, n. 38**

(...)

Art. 15

Altri accordi del sistema agroalimentare

1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (Dop), indicazione geografica protetta (Igp) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;

b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;

c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

(...)

**ARTICOLO 1 QUATER
DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE
2005, N.231**

**Conversione in legge,
con modificazioni,
del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182,
recante interventi urgenti
in agricoltura
e per gli organismi pubblici
del settore, nonchè
per contrastare andamenti
anomali dei prezzi
nelle filiere agroalimentari**

(...)

Art. 1-quater

**Piani produttivi per i formaggi a
denominazione di origine protetta**

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di

mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(...)

UNIPOL
ASSICURAZIONI

 **Agrinform**
S.p.A.